

**Cassa pensione di
Credit Suisse Group (Svizzera)
Regolamento dell'assicurazione di risparmio
Gennaio 2016**

Sommario

I – Disposizioni generali	5	VII – Divorzio	44
1.1 Considerazioni generali	5		
1.2 Inizio e fine dell'assicurazione	7	VIII – Entrate, patrimonio ed equilibrio finanziario	46
1.3 Obblighi	8		
1.4 Disposizioni comuni	11		
II – Piano di risparmio	15	IX – Organizzazione e amministrazione	49
2.1 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento	15	X – Scioglimento della Cassa pensione	51
2.2 Prestazioni di vecchiaia	18		
2.3 Prestazioni in caso d'invalidità	22	XI – Disposizioni transitorie	53
2.4 Prestazioni in caso di decesso	25		
III – Piano di capitale	29	XII – Disposizioni finali	56
3.1 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento	29	Appendice – Tariffe tecniche	58
3.2 Prestazioni di vecchiaia	31	Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia	58
3.3 Prestazioni in caso d'invalidità	31	Rendita d'invalidità minima	59
3.4 Prestazioni in caso di decesso	32	Riscatto nel piano di risparmio	60
IV – Piano 58	35	Riduzione del capitale di vecchiaia a risparmio in seguito al beneficio di rendite di transizione AVS supplementari	61
V – Prestazioni in caso di uscita	37	Riscatto nel piano di capitale	62
VI – Promozione della proprietà abitativa	40		



Disposizioni generali

- 5 Considerazioni generali
- 7 Inizio e fine dell'assicurazione
- 8 Obblighi
- 11 Disposizioni comuni

I – Disposizioni generali

1.1 Considerazioni generali

Art. 1

Nome

Sotto il nome «Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)» è costituita una fondazione per la previdenza del personale ai sensi degli artt. 80 sgg. CC come pure dell'art. 48, cpv. 2 e dell'art. 49, cpv. 2 LPP.

Art. 2

Scopo

- 1) La Cassa pensione si prefigge lo scopo di assicurare i dipendenti di Credit Suisse Group AG e delle ditte ad esso strettamente collegate sul piano economico e finanziario, come pure i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. La fondazione può fornire ulteriori prestazioni che vanno oltre le prestazioni minime legali, comprese quelle di assistenza in caso di emergenza come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione.
- 2) Per decisione del Consiglio di fondazione e d'intesa con Credit Suisse Group AG, alla Cassa pensione può aderire anche il personale di imprese strettamente collegate a Credit Suisse Group AG sul piano economico o finanziario, a condizione che vengano messi a disposizione della fondazione i mezzi necessari a tale proposito.

Art. 3

Posizione rispetto alla LPP

- 1) La Cassa pensione gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e, in conformità all'art. 48 di detta legge, è iscritta al registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni del Canton Zurigo (BVS).
- 2) La Cassa pensione eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP. È esclusa l'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 46 LPP con riserva dell'art. 8 cpv. 5. L'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LPP è possibile.

Art. 4

Responsabilità

La Cassa pensione risponde degli impegni assunti esclusivamente con il suo patrimonio. È fatta riserva dell'art. 52 LPP.

Art. 5

Sede

La Cassa pensione ha sede a Zurigo.

Art. 6

Parificazione linguistica

La forma maschile usata in questo regolamento si riferisce a entrambi i sessi.

Art. 7

Definizioni

Definizioni utilizzate nel presente regolamento (in ordine alfabetico):

«AVS»

Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

«Beneficiari di una rendita di vecchiaia e d'invalidità»

Chi percepisce una rendita di vecchiaia o d'invalidità dalla Cassa pensione.

«Dipendente»

Chi intrattiene un rapporto di lavoro con la ditta.

«Award»

Incentive Award discrezionale e variabile (in passato componente variabile dello stipendio).

«LPP»

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

«Età LPP»

Età determinante corrispondente alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

«Ditta»

Credit Suisse Group AG o le imprese ad esso strettamente collegate sul piano economico o finanziario ai sensi dell'art. 2, il cui personale è assicurato presso la Cassa pensione.

«LFLP»

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

«Membri del Consiglio direttivo»

Il Consiglio di fondazione, d'intesa con la ditta, designa nominalmente i membri del Consiglio direttivo ai sensi del presente regolamento.

«AI»

Assicurazione federale per l'invalidità.

«Stipendio»

Le quote di stipendio fisse e gli Award secondo l'art. 28 (piano di risparmio) e l'art. 64 (piano di capitale) versate dalla ditta, come pure gli stipendi suppletivi versati da fondazioni padronali o da assicurazioni sociali.

«Età ordinaria di pensionamento»

L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 63° anno d'età.

«LUD»

Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali. Il partner ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è parificato al coniuge.

«Pensionamento»

Pensionamento di vecchiaia ai sensi del capitolo 2.2.

«Cassa pensione»

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera).

«Piano 58»

Il piano 58 è un conto gestito per le prestazioni riscattate allo scopo di compensare il capitale di risparmio di vecchiaia mancante in seguito a pensionamento anticipato e di finanziare una rendita di transizione AVS.

«Assicurati»

I dipendenti assicurati dalla Cassa pensione.

1.2 Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 8

Inizio dell'assicurazione

- 1) L'assicurazione inizia per tutti i dipendenti, che devono essere assicurati obbligatoriamente ai sensi della LPP, con l'inizio del rapporto di lavoro.
- 2) I dipendenti che presso la ditta conseguono almeno uno stipendio minimo ai sensi dell'art. 7 LPP, dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età sono assicurati per i rischi decesso e invalidità e, dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno d'età, anche per le prestazioni di vecchiaia.
- 3) Non vengono assicurati nella Cassa pensione:
 - a) i dipendenti che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi
 - b) i dipendenti che al momento dell'inizio del lavoro sono invalidi per almeno il 70%, ai sensi dell'AI
 - c) i dipendenti che rientrano nei casi di cui all'art. 26a LPP
 - d) i dipendenti il cui datore di lavoro non è obbligato a versare contributi all'AVS,
 - e) i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento AVS.
- 4) Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prolungato oltre la durata di tre mesi, l'assicurazione ha inizio alla data in cui è stata convenuta la proroga. In caso di più impieghi consecutivi presso la ditta con durata complessiva di oltre tre mesi e se nessuna interruzione supera i tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di lavoro.
- 5) In casi eccezionali il Consiglio direttivo della Cassa pensione può autorizzare l'assicurazione temporanea o la continuazione dell'assicurazione per dipendenti remunerati all'estero. La ditta comunica lo stipendio da assicurare sempre in franchi svizzeri.
- 6) I dipendenti possono essere esonerati dall'assicurazione con richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione, se
 - a) non sono attivi o non sono permanentemente attivi in Svizzera e sufficientemente assicurati all'estero e non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità né in un Paese dell'Unione Europea, né in Islanda, Norvegia o nel Liechtenstein,
 - b) sono sufficientemente assicurati presso un'altra cassa pensione.
- 7) I dipendenti che percepiscono già una rendita di vecchiaia di una Cassa pensione vengono nuovamente assicurati.
- 8) I dipendenti che sono già assicurati presso la Cassa pensione non possono assicurare presso la stessa anche lo stipendio che percepiscono da un altro datore di lavoro.
- 9) Gli assicurati che entrano di nuovo nella Cassa pensione sono considerati come nuovi assicurati. Gli assicurati che, all'interno di Credit Suisse Group AG, passano alla Cassa pensione da un altro istituto di previdenza sono considerati anch'essi come nuovi assicurati.

Art. 9

Congedo non pagato

Durante il periodo del congedo non pagato il pagamento dei contributi viene interrotto. Durante questo periodo sul capitale di vecchiaia a risparmio non vengono accreditati contributi. Il capitale di vecchiaia a risparmio continua a fruttare interessi. Le prestazioni di rischio restano assicurate alle stesse condizioni per un periodo massimo di due anni, ma non oltre la durata del congedo non pagato.

Art. 10

Fine dell'assicurazione

- 1) L'assicurazione termina con la fine del rapporto di lavoro, ad eccezione del caso in cui sia esigibile una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti.
- 2) Per i rischi d'invalidità e di decesso la protezione assicurativa rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, tuttavia per la durata massima di un mese.

Art. 11

Assicurazione esterna al termine del rapporto di lavoro

- 1) Al termine del rapporto di lavoro l'assicurato può restare volontariamente assicurato come assicurato esterno nella Cassa pensione previa richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione.
- 2) Le condizioni dettagliate per l'affiliazione all'assicurazione esterna (età minima, anni di servizio) sono disciplinate dal Consiglio di fondazione.
- 3) Le condizioni d'assicurazione vengono stabilite in un accordo tra l'assicurato e la Cassa pensione.
- 4) Per l'assicurazione esterna vigono le seguenti disposizioni:
 - a) lo stipendio assicurato al momento della cessazione del rapporto di lavoro non può più essere modificato
 - b) oltre al suo contributo, l'assicurato è tenuto ad assumersi anche quello della ditta
 - c) il pagamento dei contributi viene eseguito mensilmente con l'addebito diretto su un conto presso Credit Suisse Group (Svizzera) AG o la Neue Aargauer Bank
 - d) L'assicurazione esterna termina
 - alla fine del mese in cui l'assicurato compie 58 anni
 - al momento in cui l'assicurato opera per un datore di lavoro diverso con impiego a tempo pieno o parziale ed è soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP oppure
 - al momento dell'ultimo mese di contributi pagato, se il pagamento dei contributi viene interrotto
 - dopo non più di due anni dall'inizio dell'assicurazione esterna.
 - e) Se l'assicurazione esterna viene terminata prima del 58° anno d'età, si verifica un'uscita. In tal caso diventa esigibile una prestazione di libero passaggio.
 - f) Se l'assicurazione esterna viene terminata prima del 58° anno d'età, si verifica un pensionamento. In tal caso diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento.

1.3 Obblighi

Art. 12

Obbligo di informazione della ditta

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente le modifiche dello stipendio computabile e a mettere a disposizione di tutti gli organi competenti per lo svolgimento della previdenza professionale della Cassa pensione tutti i dati relativi allo stipendio e tutti i dati personali, compresi in particolare i dati particolarmente sensibili e i profili della personalità, nello specifico per

- a) il calcolo e la riscossione dei contributi
- b) la valutazione dei diritti alle prestazioni, nonché il calcolo e la concessione delle prestazioni e il relativo coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali
- c) l'esercizio di un diritto di rivalsa nei confronti di terzi civilmente responsabili oppure
- d) l'allestimento di statistiche.

Art. 13

Obbligo di informazione della Cassa pensione

- 1) Il presente regolamento delle prestazioni è disponibile online sul sito della Cassa pensione. Ogni assicurato e ogni pensionato riceve, su richiesta, una copia del regolamento delle prestazioni nella versione attualmente vigente.
- 2) La Cassa pensione informa gli assicurati e i pensionati in forma appropriata in merito alle modifiche del regolamento.
- 3) Al termine di ogni esercizio contabile viene messa a disposizione degli assicurati il rapporto annuale in forma appropriata.
- 4) Ogni assicurato riceve annualmente un resoconto dei contributi versati da lui e dalla ditta, del capitale di vecchiaia a risparmio acquisito e delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti future. In caso di contraddizioni tra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, è determinante quest'ultimo.

Art. 14

Obbligo di informazione all'entrata

- 1) All'inizio dell'assicurazione nella Cassa pensione, l'assicurato è tenuto a trasferire immediatamente alla stessa tutte le prestazioni di libero passaggio delle istituzioni di previdenza del precedente datore di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio. Di norma le prestazioni di libero passaggio vengono accreditate al capitale di vecchiaia a risparmio nel piano di risparmio e solo in casi eccezionali al capitale di vecchiaia a risparmio nel piano di capitale. Una prestazione di libero passaggio non viene mai accreditata al piano 58.
- 2) L'assicurato è tenuto a fornire alla Cassa pensione tutte le informazioni connesse con la previdenza professionale, in particolare:
 - a) nome e indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro
 - b) eventuale limitazione della capacità di guadagno
 - c) riserve per motivi di salute non ancora scadute di precedenti istituzioni di previdenza e
 - d) indicazioni sul suo stato di salute, sempre che la Cassa pensione le richieda.
- 3) All'assicurato spetta l'obbligo di informare la Cassa pensione in merito a precedenti rapporti previdenziali e di libero passaggio, in particolare per quanto riguarda
 - a) l'importo della prestazione di libero passaggio che viene trasferito
 - b) l'importo dell'ave di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP
 - c) la prestazione di libero passaggio già acquisita all'età di 50 anni
 - d) l'importo della prestazione di libero passaggio a cui avrebbe avuto diritto al momento del suo matrimonio
 - e) l'importo della prima prestazione di libero passaggio comunicata all'assicurato dall'entrata in vigore della LFLP al 1° gennaio 1995
 - f) l'importo che l'assicurato ha percepito come prelievo anticipato da un istituto di previdenza nel quadro della promozione della proprietà abitativa e che non è ancora stato rimborsato, nonché il momento del prelievo anticipato e l'oggetto della proprietà abitativa in questione
 - g) l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà abitativa, il nome del creditore pignoratorio nonché il momento della costituzione in pegno e l'oggetto della proprietà abitativa in questione
 - h) l'ave disponibile nel pilastro 3a, accumulato con versamenti effettuati in un periodo in cui l'assicurato non apparteneva ad alcun istituto di previdenza
 - i) la data del primo ingresso in un istituto di previdenza in Svizzera, se l'assicurato è arrivato dall'estero negli ultimi cinque anni
 - j) gli importi e le date dei riscatti effettuati negli ultimi tre anni prima dell'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione
 - k) rendite di vecchiaia correnti elargite da un istituto di previdenza, e precedenti prelievi di capitale correlati con un pensionamento avvenuto presso un istituto di previdenza.

Art. 15

Obbligo di informazione generale

- 1) L'assicurato, che ha fatto o fa valere un diritto a una rendita d'invalidità, è tenuto a versare immediatamente alla Cassa pensione tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.
- 2) L'assicurato o il beneficiario della prestazione è tenuto a comunicare immediatamente alla Cassa pensione tutte le circostanze importanti che influiscono sull'assicurazione o sulla fruizione della prestazione, in particolare:
 - a) il decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita
 - b) le variazioni dello stato civile, come matrimonio o nuovo matrimonio, divorzio, vedovanza, variazioni nell'unione domestica ai sensi della LUD
 - c) cambi di indirizzo o modifiche delle istruzioni di pagamento
 - d) in caso di persone che vengono sostenute in misura determinante: giustificativi che attestano il sostegno fornito in misura consistente,
 - e) in caso di diritto a rendite di invalidità: indicazioni su
 - variazioni del grado d'invalidità, della situazione reddituale e dell'incapacità lavorativa
 - cambiamenti dello stato di salute
 - misure di reintegrazione
 - aumento, riduzione o sospensione dei pagamenti di altre assicurazioni sociali
 - assunzione o cessazione dell'attività lavorativa
 - il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o presumibilmente ancora conseguibile

- f) in caso di diritto a rendite di invalidità o per superstiti: dati su importi e prestazioni di terzi per il calcolo della sovrassicurazione e delle prestazioni della Cassa pensione
- g) in caso di diritto a rendite per figli e orfani: indicazioni su
 - nascita, riconoscimento, adozione o decesso di un figlio nonché
 - conclusione o prosecuzione della formazione professionale di ogni figlio e di ogni orfano a partire da 18 anni fino a 25 anni
- h) in caso di prosecuzione della protezione previdenziale: conseguimento di un reddito da lavoro complementare
- i) in caso di riscatti e rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa: comunicazione di un'incapacità di guadagno
- j) altre informazioni necessarie per la documentazione del diritto alle prestazioni su richiesta della Cassa pensione
- k) in caso di assicurazione esterna, l'inserimento di un rapporto di lavoro con assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP.

Art. 16

Esame dello stato di salute

- 1) Con l'ammissione alla Cassa pensione o in caso di aumenti della prestazione, la Cassa pensione può disporre un esame medico da parte del medico di fiducia e apportare riserve a tempo limitato. La durata massima di una riserva è di cinque anni.
- 2) La Cassa pensione comunica all'assicurato per iscritto entro tre mesi dal ricevimento dell'esame medico da parte della Cassa pensione, ma non oltre sei mesi dall'ingresso, se viene emessa un'eventuale riserva e informa l'assicurato in merito all'entità e alla durata di tale riserva. Una riserva è limitata ai problemi di salute riscontrati dal medico.
- 3) In caso di riserve, la Cassa pensione può limitare le sue prestazioni per gli invalidi e i superstiti alle prestazioni minime LPP. Nel campo delle prestazioni LPP minime le riserve sulle prestazioni non hanno validità. La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni di libero passaggio trasferite non può essere oggetto di riduzioni.
- 4) Il periodo della riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza deve essere computato al periodo di validità della nuova riserva.
- 5) Se per una nuova persona da assicurare è in corso una verifica della riserva, fino alla comunicazione relativa a tale riserva resta in essere una protezione previdenziale provvisoria. Se nel corso della protezione previdenziale provvisoria si verifica un caso di prestazione, vengono erogate le prestazioni di previdenza tenendo conto delle prestazioni acquisite risultanti dalla prestazione di libero passaggio trasferita dal precedente istituto di previdenza, e tenendo conto di un'eventuale riserva. Nel campo delle prestazioni LPP minime non vi sono limitazioni. Eventuali ulteriori prestazioni di previdenza assicurate in via provvisoria vengono erogate se il caso di prestazione non è riconducibile a una causa già presente prima dell'inizio della protezione provvisoria.
- 6) Se l'invalidità o il decesso della persona assicurata si verifica durante il periodo di validità della riserva per uno dei motivi che avevano provocato la riserva, l'esclusione vale per l'intera durata della prestazione. Di conseguenza dall'esclusione sono interessate anche le prestazioni future, purché il decesso non sia dovuto a una causa diversa.

Art. 17

Violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 1) Su richiesta, l'assicurato è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute.
- 2) In caso di dati non veritieri o incompleti dell'assicurato, la Cassa pensione può limitare le proprie prestazioni per gli invalidi e i superstiti alle prestazioni minime LPP.
- 3) Dopo essere venuta a conoscenza di una violazione dell'obbligo di dichiarazione, la Cassa pensione decide se avvalersi della riserva sulle prestazioni o se recedere dal contratto previdenziale sovraobbligatorio. La Cassa pensione comunica la propria decisione entro sei mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Art. 18

Conseguenze di una inadempienza

- 1) La Cassa pensione può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente, se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché il decesso o l'invalidità è riconducibile a colpa grave dell'avente diritto.
- 2) La Cassa pensione può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente, ma non le prestazioni minime della LPP
 - a) in caso di violazione dell'obbligo di evitare o di ridurre il danno
 - b) in caso di violazione dell'obbligo di informazione o di notifica nei confronti della Cassa pensione e del suo medico di fiducia
 - c) in caso di violazione dell'obbligo di collaborazione o di rifiuto di un eventuale esame medico presso il medico di fiducia o di verifiche del diritto da parte di assicurazioni sociali
 - d) in caso di inganno della Cassa pensione, pregiudizio o lesione dei suoi interessi, per cui non è più lecito pretendere dalla Cassa pensione l'erogazione delle prestazioni.

1.4 Disposizioni comuni

Art. 19

Sovrassicurazione

- 1) Le prestazioni della Cassa pensione possono essere ridotte qualora esse, in concorso con prestazioni di uguale tipo e finalità erogate da una parte terza in seguito agli stessi eventi dannosi, conducano a un reddito suppletivo superiore al 90% della perdita presumibile di guadagno o dello stipendio annuo vigente computabile prima del pensionamento.
- 2) Per prestazioni di parte terza si intendono:
 - a) prestazioni dell'AVS
 - b) prestazioni dell'AI
 - c) prestazioni dell'assicurazione militare
 - d) prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria
 - e) prestazioni di corrispondenti assicurazioni sociali estere
 - f) prestazioni di un altro istituto di previdenza nazionale o estero, di istituzioni di libero passaggio e dell'istituto collettore
 - g) prestazioni dell'assicurazione di un terzo civilmente responsabile
 - h) eventuali pagamenti suppletivi dello stipendio da parte della ditta o di un'assicurazione, se la ditta paga almeno il 50% dei premi
 - i) i redditi da lavoro o suppletivi che si continuano o che si potrebbero presumibilmente continuare a percepire in caso di invalidità parziale o totale; fa eccezione il reddito suppletivo percepito durante la partecipazione a una misura di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI
 - j) dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento: anche le prestazioni di vecchiaia erogate da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri.
- 3) Nel calcolo di un'eventuale sovrassicurazione non vengono computati gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, le indennità e le prestazioni analoghe di terzi, le prestazioni delle assicurazioni infortunio, vita e d'indennità giornaliera finanziate dagli stessi assicurati.
- 4) Per l'accertamento del reddito complessivo le prestazioni di capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa pensione.
- 5) In caso di riduzione, tutte le prestazioni della Cassa pensione sono interessate in ugual misura.
- 6) Le riduzioni vengono riesaminate qualora subentrino sostanziali variazioni a livello di prestazioni erogate da terzi oppure qualora vengano riconosciute o soppresse delle rendite. La presumibile perdita di guadagno accertata all'inizio delle prestazioni viene rivalutata in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, ma non può risultare inferiore al valore iniziale.

Art. 20

Cessione di diritti verso terzi

In caso di obbligo di risarcimento danni di un terzo a causa del decesso di un assicurato o a causa di danni alla sua salute, la Cassa pensione subentra nelle richieste di risarcimento danni (ma non nelle pretese di riparazione morale) dell'assicurato, dei suoi superstiti o beneficiari fino alla concorrenza della prestazione che questa è tenuta a versare. Se la cessione viene rifiutata, la Cassa pensione riduce tecnicamente le prestazioni sovraobbligatorie.

Art. 21

Rendita per figli e per orfani

- 1) Per figli ai sensi del presente regolamento si intendono i figli ai sensi dell'art. 252 sgg. CC e i figli affiliati ai sensi dell'art. 49 OAVS, che sono stati adottati gratuitamente per la cura e l'educazione nell'unione domestica comune.
- 2) Il diritto a una rendita per figli o per orfani insorge per il figlio che non ha ancora compiuto 18 anni o che è in formazione e che non ha ancora compiuto 25 anni. Per un figlio nato successivamente, il diritto alla rendita per figli o per orfani insorge il primo del mese successivo alla nascita del figlio.
- 3) Per un figlio affiliato, che è stato adottato nell'unione domestica comune solo dopo l'insorgere del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, non viene erogata alcuna rendita per figli o per orfani. Fanno eccezione i figli del coniuge.
- 4) L'importo massimo delle rendite per i figli è pari al 100% dell'ammontare massimo della rendita di vecchiaia AVS per un figlio, al 125% per due figli e al 150% per tre o più figli.

Art. 22

Rendita di sostegno

- 1) Per figli e orfani che al momento del compimento del 18° anno di età beneficiano di prestazioni dell'Al per incapacità di guadagno, sussiste un diritto speciale alla rendita di sostegno a condizione che in tale momento sussista un diritto a una rendita per figli o per orfani della Cassa pensione.
- 2) Il diritto alla rendita di sostegno ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione della rendita per figli o per orfani.
- 3) Il diritto alla rendita di sostegno termina con la soppressione delle prestazioni per incapacità di guadagno dell'Al o con il decesso del beneficiario della rendita di sostegno.
- 4) L'ammontare della rendita di sostegno corrisponde alla rendita per figli assicurata o erogata al momento in cui è insorto il diritto alla rendita per figli o per orfani.

Art. 23

Esigibilità e pagamento delle prestazioni

- 1) Il diritto alla prestazione regolamentare insorge a partire dalla data in cui vengono soddisfatte cumulativamente le condizioni stabilite nel regolamento. La rendita del mese in cui il relativo diritto si estingue, viene erogata per l'intero mese. Qualora il diritto insorga al 1° gennaio, si applica il regolamento vigente al 31 dicembre dell'anno precedente. Le prestazioni in capitale sono esigibili congiuntamente con l'insorgere del diritto.
- 2) Le prestazioni della Cassa pensione sono erogate nel modo seguente:
 - a) le rendite mensilmente, alla fine di ogni mese
 - b) i pagamenti di capitale entro 30 giorni dalla scadenza, ma non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto
 - c) le prestazioni per i beneficiari conformemente all'art. 62 cpv. 2 al termine del pagamento dello stipendio, tuttavia al più presto quando è stato accertato il diritto alle prestazioni.
- 3) Fino al momento del pagamento conformemente al cpv. 1 le prestazioni non vengono remunerate.

- 4) I pagamenti della Cassa pensione vengono effettuati all'indirizzo di pagamento comunicato dall'avente diritto alla prestazione in Svizzera, in uno Stato UE o AELS, oppure in uno Stato che impiega lo standard IBAN per la gestione dei pagamenti. I costi di transazione che insorgono per pagamenti verso Paesi che non impiegano lo standard IBAN, così come gli oneri di cambio, sono a carico dell'avente diritto. I pagamenti della Cassa pensione sono effettuati sempre in franchi svizzeri.
- 5) La Cassa pensione può richiedere un attestato che documenti il diritto; se l'avente diritto non lo presenta, la Cassa pensione può differire interamente o parzialmente il pagamento delle prestazioni.
- 6) Qualora sia dimostrabile che alcune prestazioni della Cassa pensione sono state percepite in modo illegittimo, questa ne richiede il rimborso immediato. Se il rimborso è impossibile, la Cassa pensione riduce la prestazione di rendita tecnicamente e per tutta la vita per l'importo mancante. Presentando richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione è possibile rinunciare al rimborso, se il beneficiario della prestazione era in buona fede e il rimborso comporterebbe disagi eccessivi.
- 7) La richiesta di una liquidazione in capitale deve essere presentata al più tardi un mese prima della data dell'esigibilità delle prestazioni. In caso di un aumento della liquidazione in capitale ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 la richiesta deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della data di pensionamento.

Art. 24 [Adeguamento all'evoluzione dei prezzi](#)

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi compatibilmente alle possibilità finanziarie della Cassa pensione. Il Consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in che misura vengono adeguate le rendite. La decisione viene spiegata nel rapporto annuale.

Art. 25 [Divieto di cessione e di costituzione in pegno delle prestazioni della Cassa pensione](#)

I diritti nei confronti della Cassa pensione non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della scadenza. È fatta salva la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa ai sensi dell'art. 30a segg. LPP.

Art. 26 [Disposizioni di forma](#)

In caso di liquidazione in capitale, pagamento in contanti o prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione, qualora l'assicurato sia coniugato oppure viva in un'unione domestica registrata, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato mediante firma autenticata. L'autenticazione può essere rilasciata dal notaio o presso la sede della Cassa pensione da un collaboratore della stessa.

Art. 27 [Liquidazione parziale e totale](#)

- 1) Se dovesse verificarsi una liquidazione parziale o totale, sussiste un diritto individuale a una quota dei fondi liberi in caso di uscita individuale, e un diritto individuale o collettivo in caso di uscita collettiva. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP2 e in presenza di un piano di risanamento, i disavanzi accertati verranno dedotti dalle prestazioni d'uscita individuali nella misura in cui non siano interessati gli averi di vecchiaia LPP. Se le prestazioni d'uscita sono già state corrisposte senza riduzioni, i fondi versati in eccesso devono essere rimborsati alla Cassa pensione.
- 2) Se più persone assicurate passano come gruppo a un nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva) sussiste, oltre al diritto ai fondi liberi, un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione secondo gli artt. 27h e 48e OPP2.
- 3) I presupposti per una liquidazione parziale e la procedura sono stabiliti dettagliatamente nel regolamento per la liquidazione parziale e totale rilasciato dal Consiglio di fondazione e approvato dall'autorità di vigilanza.



Piano di risparmio

- 15 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento
- 18 Prestazioni di vecchiaia
- 22 Prestazioni in caso d'invalidità
- 25 Prestazioni in caso di decesso

II – Piano di risparmio

2.1 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento

Art. 28

Stipendio computabile

- 1) Lo stipendio computabile corrisponde al salario AVS (quote fisse dello stipendio) e si compone di 12 mensilità a cui si aggiunge, se del caso, la 13a mensilità.
- 2) Per gli assicurati con paga oraria lo stipendio computabile corrisponde al salario mensile AVS.
- 3) Awards, sussidi sociali, indennità per lavoro straordinario e provvigioni non vengono computati.

Art. 29

Stipendio assicurato

- 1) Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio computabile dal quale viene dedotta una trattenuta di coordinamento che tiene conto delle prestazioni dell'AVS/AI.
- 2) La trattenuta di coordinamento è pari ad un terzo dello stipendio computabile ed è limitata all'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS. Un nuovo calcolo dello stipendio assicurato ha luogo solo qualora lo stipendio computabile o il grado di occupazione subiscano delle variazioni.
- 3) In caso di occupazione a tempo parziale, lo stipendio assicurato viene determinato nel modo seguente: dallo stipendio per l'impiego parziale riportato a uno stipendio intero viene dedotta la trattenuta di coordinamento e il risultato moltiplicato per l'attuale grado di occupazione.
- 4) Per gli assicurati con paga oraria la trattenuta di coordinamento è stabilita a cadenza mensile e corrisponde a un terzo dello stipendio computabile; essa è limitata all'importo massimo mensile della rendita di vecchiaia AVS. Lo stipendio mensile assicurato minimo corrisponde a un dodicesimo dell'importo di cui all'art. 8 cpv. 2 LPP.
- 5) Lo stipendio assicurato massimo ammonta a CHF 250'000; per i membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG a CHF 650'000.
- 6) L'assicurato che ha compiuto 58 anni e il cui stipendio assicurato si riduce, può richiedere alla Cassa pensione al momento della riduzione che venga mantenuta invariata la protezione previdenziale e che continui a basarsi sullo stipendio assicurato precedente alla riduzione dello stipendio. La riduzione dello stipendio non può eccedere il 50%. Lo stipendio assicurato conseguito usualmente per un lavoro uguale o dello stesso tipo, calcolato sul tempo pieno, non può essere ridotto di più del 50%.

L'assicurato si fa interamente carico dei contributi di risparmio e di rischio della ditta e del lavoratore sulla quota dello stipendio che corrisponde alla differenza tra lo stipendio assicurato prima e dopo la riduzione dello stipendio.

La prosecuzione della protezione previdenziale termina al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

La prosecuzione della protezione previdenziale termina con un pensionamento parziale o non appena l'assicurato percepisce, oltre al suo stipendio ridotto, un reddito da lavoro aggiuntivo. Egli è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Cassa pensione.

Art. 30

Panoramica delle prestazioni assicurative

Nel piano di risparmio sono coperte le seguenti prestazioni:

Prestazioni di vecchiaia (capitolo 2.2)

- rendita di vecchiaia
- liquidazione in capitale
- rendita di transizione AVS
- rendita per figli di pensionato

Prestazioni in caso d'invalidità (capitolo 2.3)

- rendita d'invalidità
- esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità
- rendita di transizione in caso d'invalidità
- rendita per figli d'invalido

Prestazioni in caso di decesso (capitolo 2.4)

- rendita per coniugi
- rendita per orfani
- capitale in caso di decesso

Art. 31

Finanziamento

- 1) Le prestazioni descritte nel piano di risparmio sono finanziate tramite i contributi di risparmio e di rischio.
- 2) L'obbligo di contribuzione inizia all'entrata nella Cassa pensione e termina alla fine del mese per il quale la ditta versa lo stipendio o lo stipendio suppletivo per l'ultima volta, alla fine del mese in cui si è verificato un caso previdenziale (pensionamento, decesso, invalidità), al più tardi però alla fine del mese in cui l'assicurato compie il 65° anno di età.
- 3) I contributi dell'assicurato alla Cassa pensione vengono dedotti dallo stipendio mensilmente dalla ditta a favore della Cassa pensione.
- 4) I contributi di risparmio a carico dell'assicurato sono definiti in percento dello stipendio assicurato.

Età LPP	Varianti contributive		
	Base	Standard	Top
25-34	5,0	7,5	10,0
35-44	6,0	9,0	12,0
45-54	7,0	10,5	14,0
55-65	7,0	10,5	14,0

- 5) I contributi di risparmio versati dalla ditta sono definiti in percento dello stipendio assicurato.

Età LPP	Per tutte le varianti contributive
25-34	7,5
35-44	13,0
45-54	17,5
55-65	25,0

- 6) La ditta versa alla Cassa pensione un contributo collettivo di rischio. Per gli assicurati che non hanno compiuto l'età LPP di 25 anni esso ammonta al 2% della somma degli stipendi assicurati, e al 6% per gli assicurati con età LPP di 25 anni o superiore. Il contributo di rischio è composto da tre componenti:
 - la componente Rischio ammonta al 2,5% della somma degli stipendi assicurati
 - la componente Ripartizione ammonta al 2,5% della somma degli stipendi assicurati e viene riscossa solo per assicurati a partire da un'età LPP di 25 anni
 - la componente Risanamento ammonta all'1% della somma degli stipendi assicurati e viene riscossa solo per assicurati a partire da un'età LPP di 25 anni.
- 7) In caso di prepensionamento di assicurati interessati da misure di ristrutturazioni aziendali, riduzione del personale o sostanziale modifica del profilo professionale, la ditta versa i contributi di risparmio a suo carico e quelli a carico del dipendente (variante contributiva Standard) fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 32

Scelta individuale dei contributi di risparmio

- 1) L'assicurato sceglie l'ammontare del suo contributo individuale fra le varianti contributive Base, Standard e Top.
- 2) All'ammissione trova applicazione la variante contributiva Standard.
- 3) L'assicurato può optare ogni anno per una variante contributiva diversa. Per l'anno civile successivo la scelta va fatta entro il 1° dicembre dell'anno in corso. La variante per gli assicurati che non esercitano alcuna opzione è uguale all'aliquota scelta l'ultima volta. La variante Standard è destinata agli assicurati che non hanno mai effettuato la scelta.

Art. 33

Riscatto di prestazioni a incremento del capitale di vecchiaia a risparmio

- 1) Non appena l'assicurato ha trasferito tutte le prestazioni di libero passaggio degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio alla Cassa pensione, possono essere effettuati riscatti dell'assicurato e della ditta nella Cassa pensione fino al verificarsi di un caso di prestazione.
- 2) Il limite massimo della somma d'acquisto corrisponde all'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio, meno il capitale disponibile al momento del riscatto. Per calcolare il capitale di vecchiaia massimo a risparmio si moltiplica lo stipendio assicurato al momento del riscatto per la tariffa «Riscatto nel piano di risparmio» di cui nell'appendice.
- 3) Per gli assicurati che percepiscono una rendita di vecchiaia di un istituto di previdenza oppure hanno percepito prestazioni in capitale del secondo pilastro con un precedente pensionamento, queste prestazioni vengono computate tecnicamente alla somma d'acquisto massima, che pertanto si riduce.
- 4) Le prestazioni versate volontariamente dalla ditta o ai sensi dell'art. 31 cpv. 7 nella Cassa pensione valgono come riscatti volontari dell'assicurato.
- 5) In caso di invalidità, a partire dall'inizio del diritto a una rendita d'invalidità non possono più essere effettuati riscatti.
- 6) L'assicurato può effettuare fino a un massimo di quattro riscatti per anno civile nella Cassa pensione. I riscatti dell'assicurato vengono contabilizzati con la valuta del ricevimento.
- 7) Se tutte le condizioni sono soddisfatte, i riscatti vengono accreditati al capitale di vecchiaia a risparmio nel seguente ordine:
 - a) piano di risparmio,
 - b) piano di capitale,
 - c) piano 58.

- 8) La scadenza finale per i riscatti dell'assicurato è sempre il 1° dicembre. Non sono consentite valute retroattive. Gli assicurati i cui riscatti vengono accreditati alla Cassa pensione su conti sbagliati o dopo il 1° dicembre non hanno diritto all'elaborazione per il periodo fiscale in questione. Tali riscatti vengono respinti.
- 9) La responsabilità di chiarire la possibilità di detrazione fiscale delle somme di riscatto spetta all'assicurato. Se l'assicurato o la ditta effettuano riscatti, le prestazioni che vengono erogate nei successivi tre anni sotto forma di liquidazione in capitale possono comportare conseguenze fiscali, che vanno a esclusivo carico dell'assicurato stesso.
- 10) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, egli può effettuare dei riscatti solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
- 11) Una prestazione di libero passaggio erogata nell'ambito di un divorzio può essere reintegrata interamente o parzialmente.
- 12) Per gli assicurati che provengono o provenienti dall'estero e che in precedenza non sono mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua nei primi cinque anni dall'entrata in un istituto di previdenza svizzero non può eccedere il 20% della somma dello stipendio assicurato nel piano di risparmio e dello stipendio assicurato Rischio.
- 13) A ogni variazione delle prestazioni di previdenza e comunque almeno una volta all'anno, la Cassa pensione comunica all'assicurato la possibilità di riscatto massima consolidata.
- 14) La possibilità di riscatto massima vale anche al verificarsi di un caso di prestazione.

2.2 Prestazioni di vecchiaia

2.2.1 Rendita di vecchiaia, liquidazione in capitale

Art. 34

Inizio e fine

- 1) Gli assicurati il cui rapporto di lavoro termina tra il compimento dei 58 anni e il compimento dei 70 anni hanno di norma diritto alla rendita di vecchiaia. Tuttavia, il diritto alla rendita di vecchiaia non insorge se alla fine del rapporto di lavoro si collega un nuovo rapporto di lavoro con la ditta, senza che tra i due rapporti di lavoro l'interruzione temporale sia stata rilevante.
- 2) Per gli assicurati con capacità lavorativa il diritto a una rendita di vecchiaia insorge al primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per gli assicurati con incapacità lavorativa il diritto a una rendita di vecchiaia insorge al primo giorno del mese successivo in cui si esauriscono i diritti alla continuazione del pagamento dello stipendio e le prestazioni dall'assicurazione contro la perdita di guadagno e non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.
- 3) L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta al primo giorno del mese successivo al compimento del 63° anno d'età.
- 4) In caso di ristrutturazioni aziendali il Consiglio di fondazione può, su richiesta dell'assicurato o della ditta, prevedere il beneficio anticipato della rendita di vecchiaia. A tale scopo, tuttavia, l'età minima autorizzata è di 55 anni.
- 5) L'assicurato che ha compiuto 58 anni può richiedere l'erogazione di una prestazione di libero passaggio ai sensi del capitolo 5, Prestazioni in caso di uscita, fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento se egli è in grado di comprovare che continua l'attività lucrativa in misura preponderante o se è registrato come disoccupato al momento dell'uscita.

- 6) In caso di riduzione del grado di occupazione è possibile un pensionamento parziale. Un assicurato che abbia raggiunto l'età di 58 anni può percepire una pensione parziale, a condizione che il grado di occupazione venga ridotto almeno del 20% rispetto a un impiego a tempo pieno e che l'attività restante ammonti almeno al 20% di un impiego a tempo pieno. Sono consentite al massimo tre fasi di pensionamento parziale e la terza è sempre un pensionamento residuo. Il pensionamento parziale è escluso per gli assicurati che percepiscono una paga oraria e per gli assicurati con un grado di occupazione irregolare.
- 7) Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese successivo al decesso dell'avente diritto.

Art. 35

Capitale di vecchiaia a risparmio

- 1) Per ogni assicurato e beneficiario di una rendita d'invalidità viene costituito un capitale di vecchiaia a risparmio. Il capitale si compone:
 - a) dei contributi di risparmio dell'assicurato e della ditta
 - b) delle prestazioni di libero passaggio accreditate
 - c) dei riscatti effettuati
 - d) dei rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa
 - e) delle somme trasferite in seguito a divorzio
 - f) degli interessi

ridotto:

- g) dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa
 - h) del versamento di prestazioni di libero passaggio in virtù di una sentenza di divorzio.
- 2) Alla fine dell'anno civile, vengono aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale
 - gli interessi sul capitale di vecchiaia a risparmio come da saldo alla fine dell'anno precedente e
 - contributi di risparmio senza interessi relativi all'anno civile trascorso.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi nonché i contributi di risparmio, senza interessi, vengono quindi aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale alla fine dell'anno civile o alla data d'uscita.

- 3) Il Consiglio di fondazione fissa alla fine dell'anno civile i tassi d'interesse per i capitali di vecchiaia a risparmio secondo le seguenti modalità:
 - il tasso d'interesse applicato nell'esercizio in corso per gli assicurati che risultavano affiliati alla Cassa pensione al 31 dicembre dell'anno in corso
 - il tasso d'interesse per gli assicurati che lasciano la Cassa pensione o vanno in pensione nell'anno civile successivo (tasso di mutazione).
- 4) Il capitale di vecchiaia a risparmio degli assicurati invalidi consta del capitale e degli interessi acquisiti fino al subentrare dell'invalidità e continua a essere gestito in conformità con quanto specificato all'art. 49.
- 5) In caso di invalidità parziale la Cassa pensione suddivide in proporzione il capitale di vecchiaia a risparmio. La quota corrispondente al grado d'invalidità viene gestita come in un caso di invalidità totale, mentre quella restante è oggetto del trattamento riservato agli assicurati attivi.

Art. 36

Ammontare della rendita

- 1) Il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile forma la base per determinare l'ammontare della rendita di vecchiaia, ridotto di un eventuale prelievo di capitale. In caso di pensionamento parziale il capitale di vecchiaia a risparmio è calcolato in proporzione.
- 2) L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia si ottiene moltiplicando il capitale di vecchiaia a risparmio per l'aliquota di conversione della corrispondente età.
- 3) Al momento del pensionamento l'assicurato può richiedere, senza l'obbligo di fornire motivazioni, una rendita d'importo garantito alla scadenza (10, 20 o 30 anni) anziché una rendita di vecchiaia semplice. La scelta operata non può essere revocata a partire dall'erogazione della rendita.

Contestualmente, la rendita di vecchiaia viene ridotta in funzione dell'età e del periodo di garanzia prescelto. Tale riduzione, che non può essere finanziata, è vitalizia e ammonta a:

Riduzione della rendita di vecchiaia in percentuale nel caso di acquisto di una rendita con una durata garantita

Durata garantita in anni	Età al versamento della rendita							
	58	59	60	61	62	63	64	65
10	1,50	1,70	1,90	2,15	2,40	2,75	3,10	3,50
20	6,90	7,70	8,60	9,60	10,70	11,95	13,30	14,80
30	17,00	18,65	20,35	22,20	24,10	26,15	28,25	30,45

Se, prima che sia trascorsa la durata garantita, il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede senza lasciare un coniuge superstite avente diritto alla rendita, per la durata residua la rendita viene versata sotto forma di capitale ai superstiti di cui all'art. 62 cpv. 2. Il valore attuale delle rendite corrisposte per la durata residua è determinato con il tasso d'interesse tecnico alla base delle tariffe attualmente valide.

Se invece il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede prima che sia trascorsa la durata garantita della rendita e lascia un coniuge superstite avente diritto alla rendita, viene versata per la durata residua una rendita per coniugi il cui ammontare è pari a quello della rendita garantita. Alla scadenza della durata garantita l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 66^{2/3}% della rendita d'importo garantito alla scadenza. Se il coniuge decede prima che sia trascorsa la durata garantita, per la durata residua la rendita viene versata sotto forma di capitale ai superstiti di cui all'art. 62 cpv. 2. Il valore attuale delle rendite corrisposte per la durata residua è determinato con il tasso d'interesse tecnico alla base delle tariffe attualmente valide.

Secondo l'art. 63 cpv. 3, la riscossione di una rendita dall'importo garantito alla scadenza esclude la possibilità di percepire un capitale in caso di decesso.

Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia è ancora in vita alla scadenza della durata garantita, l'importo della rendita di vecchiaia è pari a quello della rendita d'importo garantito alla scadenza.

Art. 37

Continuazione dell'assicurazione e differimento del beneficio della rendita

- 1) Se l'attività lavorativa continua oltre l'età ordinaria di pensionamento, il rapporto di previdenza si protrae al massimo fino al compimento del 65° anno d'età (mantenimento della copertura assicurativa).
- 2) Il versamento della rendita di vecchiaia può essere differito oltre il 65° anno di età, al più tardi fino al compimento del 70° anno di età, se l'attività lavorativa prosegue in misura preponderante. Durante il periodo del differimento della rendita non vengono più riscossi contributi. Il capitale di vecchiaia a risparmio continua a fruttare interessi.
- 3) In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato durante il differimento della rendita, il pensionamento avviene al primo giorno del mese successivo all'inizio dell'incapacità di guadagno.
- 4) Se l'assicurato decede durante il periodo del differimento della rendita, per stabilire le prestazioni in caso di decesso a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso, l'assicurato viene considerato come beneficiario di una rendita.

Art. 38

Rendita di vecchiaia massima

- 1) La rendita di vecchiaia versata al pensionamento non può eccedere il quintuplo dell'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS, calcolato su un impiego a tempo pieno. In caso di tempo parziale al momento del pensionamento, la rendita di vecchiaia massima viene calcolata in base al grado di occupazione massimo degli ultimi tre anni precedenti il pensionamento.
- 2) La quota eccedente del capitale di vecchiaia a risparmio non utilizzata per una rendita di vecchiaia, viene utilizzata per il riscatto di una rendita di transizione AVS o erogata come versamento di capitale.
- 3) In caso di pensionamento parziale l'importo massimo della rendita di vecchiaia è calcolato in proporzione.

Art. 39

Liquidazione in capitale

- 1) Al momento del pensionamento l'assicurato, senza addurre alcun motivo, ha la facoltà di richiedere che una quota, pari al massimo al 50% dell'importo del capitale di vecchiaia a risparmio, sia versata sotto forma di capitale. Il limite superiore del 50% viene aumentato della liquidazione in capitale di cui all'art. 38 cpv. 2. L'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione la richiesta scritta di liquidazione in capitale entro e non oltre un mese dal pensionamento.
- 2) In casi motivati, il Consiglio di fondazione può acconsentire a un'ulteriore liquidazione in capitale. Il Consiglio di fondazione concede il suo consenso solo se a suo parere un'ulteriore liquidazione in capitale va nell'interesse dell'assicurato e della collettività. L'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione la richiesta scritta di un'ulteriore liquidazione in capitale entro e non oltre sei mesi prima del pensionamento.
- 3) La liquidazione in capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia e quindi anche una riduzione delle prestazioni future per i superstiti.
- 4) Per gli assicurati sposati la liquidazione in capitale richiede il consenso scritto del coniuge.
- 5) Se la rendita di vecchiaia annua prima di una liquidazione in capitale ai sensi del cpv. 1 o 2 oppure prima del riscatto di una rendita di transizione AVS è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia AVS massima, al posto della rendita di vecchiaia ha luogo una liquidazione in capitale.

2.2.2 Rendita di transizione AVS

Art. 40

Rendita di transizione AVS dai 63 anni in poi

- 1) A partire dal momento del pensionamento, ma non prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, la Cassa pensione versa al beneficiario di una rendita di vecchiaia una rendita di transizione AVS fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS. L'importo annuo della rendita di transizione è pari alla rendita di vecchiaia, ma non superiore alla rendita di vecchiaia AVS massima, calcolate entrambe al momento del pensionamento.
- 2) La Cassa pensione versa per ogni mese di contribuzione $\frac{1}{120}$ della rendita di transizione AVS se alla data del pensionamento l'assicurato era affiliato alla Cassa pensione per un periodo ininterrotto inferiore a dieci anni.
- 3) In caso di pensionamento parziale l'assicurato ha diritto a una rendita di transizione AVS calcolata in proporzione.
- 4) La riscossione di una rendita di transizione AVS in caso di pensionamento pieno esclude la contemporanea riscossione di una rendita di transizione in caso d'invalidità.

Art. 41

Riscatto di ulteriori quote di rendite di transizione AVS

- 1) L'assicurato può riscattare un'ulteriore quota di rendita di transizione AVS per il periodo compreso tra la data del pensionamento e il raggiungimento dell'età AVS. L'importo complessivo della rendita supplementare e della rendita di transizione ai sensi dell'art. 40 non può superare l'ammontare massimo della rendita di vecchiaia AVS.
- 2) Se vengono rimosse rendite di transizione AVS aggiuntive, il capitale di vecchiaia a risparmio si riduce conformemente alle tabella nell'appendice.
- 3) La riduzione del capitale di vecchiaia a risparmio può essere riscattato entro l'inizio della rendita.
- 4) In caso di pensionamento parziale il limite della rendita di transizione AVS massima si riduce in proporzione.

Art. 42

Decesso

Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede durante il periodo di erogazione della rendita di transizione AVS, agli aventi diritto ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 spetta, sotto forma di versamento di capitale, il valore attuale delle rendite di transizione AVS finanziate personalmente e non ancora versate, ai sensi dell'art. 41.

2.2.3 Rendita per figli di pensionato

Art. 43

Inizio e fine

- 1) Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato ai sensi dell'art. 21. Il diritto alla rendita per figli di pensionato insorge con il diritto a una rendita di vecchiaia.
- 2) Il diritto alla rendita per figli di pensionato termina alla fine del mese nel quale il figlio compie il 18° anno d'età. Se il figlio è in formazione, il diritto resta in essere fino alla fine del mese nel quale terminerà la formazione, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale il figlio compie il 25° anno d'età. Se il figlio decede prima, il diritto si estingue alla fine del mese successivo al decesso. Il diritto si estingue sempre con la cessazione della rendita di vecchiaia.

Art. 44

Ammontare della rendita

L'importo della rendita per figli di pensionato corrisponde per un figlio al 10% della rendita di vecchiaia percepita, per due figli al 20% della rendita di vecchiaia percepita e per tre o più figli al 30% della rendita di vecchiaia percepita. Si applicano le prestazioni massime ai sensi dell'art. 21.

2.3 Prestazioni in caso d'invalidità

2.3.1 Rendita d'invalidità, esonero dal pagamento di contributi

Art. 45

Accertamento e adeguamento

- 1) Si parla di incapacità lavorativa quando l'assicurato non è in grado, interamente o parzialmente, di svolgere la sua attuale attività professionale oppure di svolgerne un'altra per lui accettabile in base alle sue conoscenze e capacità, tenendo inoltre conto della sua precedente posizione professionale. L'incapacità lavorativa e l'invalidità si riferiscono alla sfera lavorativa.
- 2) La Cassa pensione decide in merito all'entità e all'inizio dell'invalidità su domanda dell'assicurato o della ditta. In ogni caso la base per la decisione è costituita da una perizia fatta da un medico di fiducia della Cassa pensione o da una decisione dell'AI. La Cassa pensione è autorizzata a inoltrare al medico di fiducia i documenti medici e altri documenti rilevanti per il caso.
- 3) Se l'assicurato o il beneficiario della rendita rifiuta di sottoporsi alla visita del medico di fiducia predisposta dalla Cassa pensione o di essere annunciato all'AI, la Cassa pensione può rifiutare o sospendere l'erogazione delle prestazioni.
- 4) Il grado di invalidità viene controllato periodicamente. A tale scopo la Cassa pensione può inoltrare i dati dell'assicurato a propri medici di fiducia. In caso di variazione del grado di invalidità o del livello della capacità di guadagno, la Cassa pensione può stabilire nuovamente la rendita d'invalidità.

Art. 46

Rendita d'invalidità

- 1) Hanno diritto a una rendita d'invalidità gli assicurati che per motivi di salute sono considerati invalidi per almeno il 25% e che al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa, le cui cause hanno condotto all'invalidità, erano assicurati presso la Cassa pensione.
- 2) L'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità conformemente al suo grado di invalidità di almeno il 25%. Se l'abilità al lavoro di un beneficiario di rendita d'invalidità aumenta e di conseguenza diminuisce il suo grado d'invalidità, il diritto alla rendita d'invalidità del 25% resta invariato finché il grado d'invalidità non scende al di sotto del 20%.

Art. 47

Inizio e fine

- 1) Il diritto alla rendita d'invalidità inizia non appena l'assicurato smette di percepire lo stipendio o pagamenti suppletivi dello stipendio, che ammontano almeno all'80% del mancato stipendio e per i quali la ditta aveva versato almeno la metà dei premi.
- 2) Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario della rendita muore, se l'invalidità cessa, se il grado d'invalidità scende al di sotto del 20% (salvo reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAl), oppure al più tardi quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.
- 3) A partire dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento maturano le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento ad eccezione della rendita di transizione AVS.

Art. 48

Ammontare della rendita

- 1) L'ammontare dell'intera rendita d'invalidità annua si ottiene convertendo la proiezione del capitale di vecchiaia a risparmio mediante l'aliquota determinante per l'età ordinaria di pensionamento. La rendita d'invalidità ammonta al massimo al 70% dell'ultimo stipendio assicurato. Per calcolare l'importo minimo della rendita d'invalidità si moltiplica lo stipendio assicurato per la tariffa «Rendita d'invalidità minima» di cui nell'appendice. In entrambi i casi l'ultimo stipendio assicurato prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa serve come base di calcolo.
- 2) La proiezione del capitale di vecchiaia a risparmio è pari al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile alla data dell'invalidità, più i contributi di risparmio di cui all'art. 49, con interessi.
- 3) Un grado d'invalidità pari almeno al
 - a) 70% dà diritto al 100% della rendita d'invalidità,
 - b) 60% dà diritto al 75% della rendita d'invalidità,
 - c) 50% dà diritto al 50% della rendita d'invalidità,
 - d) 25% dà diritto al 25% della rendita d'invalidità.
- 4) Se la rendita d'invalidità ammonta a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS minima, questa viene versata come liquidazione in capitale prevista dal regolamento.

Art. 49

Esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità

- 1) Con il subentrare dell'invalidità, la ditta e il beneficiario della rendita d'invalidità vengono esonerati dal pagamento dei contributi. In vece del datore di lavoro e del beneficiario della rendita d'invalidità, la Cassa pensione integra il capitale di vecchiaia a risparmio con i contributi a risparmio del datore di lavoro e del dipendente in base alla variante contributiva Standard, inclusi gli interessi. L'esonero dai contributi viene concesso finché è presente l'invalidità, ma comunque non oltre il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 2) Il pagamento dei contributi si basa sullo stipendio assicurato prima dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento di contributi riguarda la quota di stipendio che non può più essere conseguito. Se l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità inizia durante un congedo non pagato, il pagamento dei contributi da parte della Cassa pensione si basa sullo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo non pagato. Per gli assicurati con paga oraria i contributi di risparmio vengono calcolati in base alla media degli ultimi dodici stipendi mensili assicurati.
- 3) L'assicurato che percepisce una rendita d'invalidità parziale dalla Cassa pensione viene considerato assicurato per la parte dello stipendio assicurato corrispondente alla sua rimanente capacità di esercitare un'attività lavorativa. In caso di invalidità parziale di un assicurato l'esonero dal pagamento di contributi viene concesso in proporzione.

Art. 50

Reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP

- 1) Per tutto il tempo in cui durante una prova di reinserimento ai sensi dell'art. 8 LAl un assicurato o un beneficiario della rendita d'invalidità percepisce una prestazione transitoria dell'Al, il diritto all'assicurazione e alle prestazioni nei confronti della Cassa pensione rimangono in essere, anche se il tentativo di lavoro si svolge presso un datore di lavoro che non è affiliato alla Cassa pensione.

- 2) Se dopo la riduzione del grado d'invalidità la rendita d'invalidità viene diminuita o annullata, l'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità continua ad essere assicurato presso la Cassa pensione per tre anni alle stesse condizioni, purché
 - a) prima della diminuzione o dell'annullamento della rendita di transizione abbia partecipato a misure per il reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI oppure
 - b) la rendita di transizione sia stata diminuita o annullata in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.
- 3) Durante la continuazione dell'assicurazione o il mantenimento del diritto alla prestazione, la Cassa pensione può ridurre la rendita d'invalidità nella misura in cui tale decurtazione viene compensata da un reddito suppletivo dell'assicurato o del beneficiario della rendita d'invalidità.

2.3.2 Rendita di transizione in caso d'invalidità

Art. 51

Inizio e fine

- 1) La rendita di transizione in caso d'invalidità va considerata come somma versata a titolo di anticipazione sulla rendita federale d'invalidità. Se l'AI provvede a effettuare versamenti integrativi per lo stesso periodo per il quale la Cassa pensione ha effettuato prestazioni anticipate, la Cassa pensione è autorizzata a richiedere agli enti pubblici il rimborso di una somma massima pari all'ammontare delle prestazioni versate.
- 2) Il diritto alla rendita di transizione in caso d'invalidità si basa sul diritto a una rendita d'invalidità della Cassa pensione. Il beneficiario della rendita d'invalidità ha diritto a una rendita di transizione in caso d'invalidità solo se si è annunciato presso l'AI. La riscossione di una rendita di transizione in caso d'invalidità totale esclude la contemporanea riscossione di una rendita di transizione AVS. Il diritto a una rendita di transizione in caso d'invalidità si estingue se subentra la rendita d'invalidità dell'AI, se decade la rendita d'invalidità della Cassa pensione, se decede il beneficiario della rendita d'invalidità, oppure al più tardi quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento AVS.

Art. 52

Ammontare della rendita

- 1) La rendita di transizione in caso d'invalidità piena ammonta al 100% dell'intera rendita d'invalidità dell'AI corrispondente allo stipendio computabile.
- 2) Un grado d'invalidità pari almeno al
 - a) 70% dà diritto al 100% della rendita di transizione in caso d'invalidità,
 - b) 60% dà diritto al 75% della rendita di transizione in caso d'invalidità,
 - c) 50% dà diritto al 50% della rendita di transizione in caso d'invalidità,
 - d) 25% dà diritto al 25% della rendita di transizione in caso d'invalidità.

2.3.3 Rendita per figli d'invalido

Art. 53

Inizio e fine

- 1) Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli d'invalido ai sensi dell'art. 21. Il diritto alla rendita per figli d'invalido insorge con il diritto a una rendita d'invalidità.
- 2) Il diritto alla rendita per figli d'invalido termina alla fine del mese nel quale il figlio compie il 18° anno d'età. Se il figlio è in formazione, il diritto resta in essere fino alla fine del mese nel quale terminerà la formazione, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale il figlio compie il 25° anno d'età. Se il figlio decede prima, il diritto si estingue alla fine del mese successivo al decesso. Il diritto si estingue sempre con la cessazione della rendita d'invalidità.

Art. 54

Ammontare della rendita

L'importo della rendita per figli d'invalido corrisponde per un figlio al 10% della rendita d'invalidità percepita, per due figli al 20% della rendita d'invalidità percepita e per tre o più figli al 30% della rendita d'invalidità percepita. Si applicano le prestazioni massime ai sensi dell'art. 21.

2.4 Prestazioni in caso di decesso

2.4.1 Rendita per coniugi

Art. 55

Inizio e fine

- 1) Il coniuge superstite di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduto ha diritto a una rendita per coniugi quando:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli ai sensi dell'art. 21 oppure
 - b) ha compiuto il 45° anno di età al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità e il matrimonio è durato almeno tre anni. Se immediatamente prima della contrazione del matrimonio i coniugi vivevano nella stessa economia domestica, tale durata viene computata alla durata del matrimonio.
- 2) Viene equiparata a un matrimonio esclusivamente un'unione domestica registrata ai sensi della LUD.
- 3) Qualora il coniuge superstite non abbia diritto ad alcuna rendita, gli viene versata una liquidazione in capitale pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi.
- 4) Il diritto alla rendita per coniugi ha inizio il primo giorno del mese in cui viene soppresso il pagamento dello stipendio, dello stipendio dopo il decesso o della rendita di vecchiaia o d'invalidità della Cassa pensione e termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa.

Art. 56

Ammontare della rendita

La rendita per coniugi ammonta al 66⅔% della rendita d'invalidità assicurata in caso di assicurati attivi deceduti o al 66⅔% della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita in caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduti.

Art. 57

Riduzione della rendita

Se il coniuge superstite è più giovane dell'assicurato defunto e la differenza di età è superiore a dieci anni, la rendita per coniugi viene ridotta dello 0,25% per ogni mese che supera questa differenza. La riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni anno intero di durata del matrimonio.

Art. 58

Nuovo matrimonio

In caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite il diritto a una rendita per coniugi si estingue. Se il matrimonio viene sciolto nuovamente prima della scadenza di dieci anni senza che le prestazioni per coniugi siano state erogate, ritorna valido il diritto a una rendita per coniugi nei confronti della Cassa pensione.

Art. 59

Rendita per il coniuge divorziato

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una «rendita per il coniuge divorziato» se
 - a) il matrimonio ha avuto una durata di almeno dieci anni e
 - b) gli è stata concessa una rendita o una liquidazione in capitale nella sentenza di divorzio.
- 2) Se nella sentenza di divorzio
 - a) è stato stabilito il versamento di una rendita a tempo determinato, la Cassa pensione versa la rendita per il coniuge divorziato solo per il periodo previsto dalla sentenza di divorzio
 - b) è stata stabilita una liquidazione in capitale per una rendita temporanea, questa viene convertita in una rendita a tempo determinato. La Cassa pensione eroga la rendita per il coniuge divorziato al massimo per la stessa durata prevista per l'erogazione della rendita a tempo determinato.
- 3) Il diritto alla rendita per il coniuge divorziato ha inizio il primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 4) Il diritto alla rendita per il coniuge divorziato termina alla fine del mese durante il quale scade la rendita a tempo determinato, il coniuge divorziato decede o si risposa.

- 5) La rendita per il coniuge divorziato corrisponde al mancato contributo per il sostentamento in base alla sentenza di divorzio detratte le eventuali prestazioni che vengono erogate da terzi ai sensi dell'art. 19 cpv. 2, fino al massimo alla rendita per coniugi secondo la LPP.
- 6) Dopo il trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio, il successivo riacquisto da parte dell'assicurato non ha alcun effetto sull'eventuale rendita al coniuge divorziato.

2.4.2 Rendita per orfani

Art. 60

Inizio e fine

- 1) Al decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio ha diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 21. Il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso o della rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 2) Il diritto alla rendita per orfani termina alla fine del mese nel quale l'orfano compie il 18° anno d'età. Se l'orfano è in formazione, il diritto resta in essere fino alla fine del mese nel quale terminerà la formazione, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale l'orfano compie il 25° anno d'età. Se l'orfano decede prima, il diritto si estingue alla fine del mese successivo al decesso.

Art. 61

Ammontare della rendita

L'importo della rendita per orfani corrisponde per un orfano al 20%, per due orfani al 40% e per tre o più orfani al 60% della rendita d'invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita dal beneficiario. Se gli orfani sono più di tre, il diritto alla rendita viene ripartito in parti uguali tra tutti gli orfani aventi diritto.

2.4.3 Capitale in caso di decesso

Art. 62

Diritto

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, agli aventi diritto viene versato un capitale in caso di decesso aggiuntivo.
- 2) Vi hanno diritto nel seguente ordine:
 - a) aa. il coniuge
 - ab. i figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfani
 - ac. le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato aveva provveduto in misura determinante, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi tre anni prima del decesso, ovvero in un rapporto fisso di coppia nella stessa economia domestica
 - b) se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a)
 - ba. i figli del defunto non aventi diritto a rendita per orfani
 - bb. i genitori
 - bc. i fratelli e le sorelle e i fratellastri e le sorellastre
 - c) se non vi sono beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli altri eredi legittimi con esclusione dell'ente pubblico.
- 3) In mancanza di aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a) aa. e ac. i figli vengono riuniti in un gruppo di beneficiari ai sensi delle lettere a) ab. e b) ba.
- 4) L'assicurato o il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità è tenuto a presentare alla Cassa pensione in tempo di vita il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari del capitale in caso di decesso» della Cassa pensione, se vuole designare come beneficiari delle persone considerate aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a) ac.

- 5) L'assicurato, il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può inviare all'attenzione della Cassa pensione una dichiarazione scritta riferita all'elenco del cpv. 2 (lett. a, b o c) per richiedere
 - a) un altro ordine dei beneficiari rispetto a quello previsto
 - b) la ripartizione del capitale in caso di decesso su più persone aventi diritto da lui designate.

L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deve comunicare tale sua richiesta alla Cassa pensione in tempo di vita usando il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari del capitale in caso di decesso» della Cassa pensione.

- 6) Il sostentamento in misura determinante sussiste se sono soddisfatte in modo cumulativo le seguenti condizioni:
 - a) l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità provvede al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita
 - b) il sostegno finanziario da parte dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità si svolge con regolarità e al momento della comunicazione alla Cassa pensione dura da almeno tre anni
 - c) la Cassa pensione ha ricevuto in tempo di vita il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari del capitale in caso di decesso» della Cassa pensione.

Art. 63

Ammontare del capitale

- 1) Se in seguito al decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita d'invalidità va erogata una rendita per coniugi ai sensi dell'art. 55, il capitale in caso di decesso è pari al 50% dello stipendio annuo assicurato.
- 2) Se un assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità decede e non matura alcuna rendita per coniugi ai sensi dell'art. 55, il capitale in caso di decesso è pari al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile, ma almeno al 50% dello stipendio assicurato. Se il capitale in caso di decesso viene erogato ai beneficiari ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 lett. c., il capitale in caso di decesso ammonta al 50% del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile.
- 3) Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede, il capitale in caso di decesso è pari a tre volte l'ammontare di una rendita annua, dedotte le rendite già versate.



Piano di capitale

- 29 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento
- 31 Prestazioni di vecchiaia
- 31 Prestazioni in caso d'invalidità
- 32 Prestazioni in caso di decesso

III – Piano di capitale

3.1 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento

Art. 64

Stipendio computabile

- 1) Lo stipendio computabile corrisponde all'Award versato nell'anno civile corrente e alla quota di stipendio fissa ai sensi dell'art. 29 che supera l'importo massimo nel piano di risparmio più la trattenuta di coordinamento.
- 2) La quota di stipendio fissa ai sensi dell'art. 29 che supera l'importo massimo nel piano di risparmio più la trattenuta di coordinamento viene assicurata per la prima volta nell'anno civile corrente in caso di ingresso a gennaio o febbraio, negli altri casi nell'anno civile successivo all'ingresso. Le condizioni dettagliate sono disciplinate dal Consiglio di fondazione.

Art. 65

Stipendio assicurato Risparmio

- 1) Lo stipendio assicurato Risparmio corrisponde allo stipendio computabile dedotto un importo pari a CHF 5'000.
- 2) Determinante per il calcolo dei contributi è lo stipendio assicurato Risparmio.
- 3) L'importo massimo dello stipendio assicurato Risparmio corrisponde alla differenza tra CHF 750'000 e lo stipendio massimo assicurato nel piano di risparmio.

Art. 66

Stipendio assicurato Rischio

- 1) Lo stipendio assicurato Rischio è pari alla media degli ultimi tre stipendi annui assicurati Risparmio (stipendio annuo attuale e quello dei due anni precedenti) che facevano stato prima dell'incapacità lavorativa o del decesso dell'assicurato.
- 2) Lo stipendio assicurato Rischio è determinante per il calcolo delle prestazioni di rischio e per la definizione del capitale di vecchiaia a risparmio massimo.

Art. 67

Panoramica delle prestazioni assicurative

Nel piano di capitale sono assicurate le prestazioni seguenti:

Prestazioni di vecchiaia (capitolo 3.2)

- capitale di vecchiaia a risparmio

Prestazioni in caso d'invalidità (capitolo 3.3)

- rendita d'invalidità
- esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità
- rendita per figli d'invalido

Prestazioni in caso di decesso (capitolo 3.4)

- rendita per coniugi
- rendita per orfani
- capitale in caso di decesso

Art. 68

Finanziamento

- 1) Le prestazioni descritte nel piano di capitale sono finanziate tramite i contributi di risparmio e di rischio.
- 2) L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione dell'assicurato al piano di capitale, al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, e termina alla fine del mese per il quale vengono versati per l'ultima volta dalla ditta lo stipendio o pagamenti suppletivi dello stipendio, alla fine del mese in cui si è verificato un caso di prestazione (pensionamento, decesso, invalidità), al più tardi però alla fine del mese in cui viene compiuto il 65° anno d'età.
- 3) La ditta detrae annualmente dallo stipendio il contributo dell'assicurato a favore della Cassa pensione.

- 4) L'assicurato può optare ogni anno per il versamento di un contributo di risparmio diverso (3%, 6% o 9% dello stipendio assicurato Risparmio). Per l'anno civile successivo la scelta va fatta entro il 1° dicembre dell'anno in corso. Il contributo di risparmio per gli assicurati che non esercitano alcuna opzione è uguale all'aliquota scelta l'ultima volta. Il contributo di risparmio per assicurati che non hanno mai esercitato un'opzione è pari al 6%.
- 5) Il contributo di risparmio della ditta ammonta al 6% della somma degli stipendi assicurati Risparmio.
- 6) Il contributo di risparmio dei membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG ammonta per gli assicurati e la ditta al 12% ciascuno dello stipendio assicurato Risparmio.
- 7) La ditta versa un contributo di rischio collettivo del 3% della soma degli stipendi assicurati Risparmio. Il contributo di rischio è composto da tre componenti:
 - la componente Rischio ammonta all'1% della somma degli stipendi assicurati Risparmio
 - la componente Ripartizione ammonta allo 0,5% della somma degli stipendi assicurati Risparmio
 - la componente Risanamento ammonta all'1,5% della somma degli stipendi assicurati Risparmio.

Art. 69

Riscatto

Il limite massimo della somma d'acquisto corrisponde all'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio, meno il capitale disponibile al momento del riscatto. Per calcolare il capitale di vecchiaia massimo a risparmio si moltiplica lo stipendio assicurato Rischio al momento del riscatto per la tariffa «Riscatto nel piano di capitale» di cui nell'appendice. È altresì applicabile per analogia l'art. 33.

Art. 70

Capitale di vecchiaia a risparmio

- 1) Per ogni persona assicurata nel piano di capitale e per ogni beneficiario di una rendita d'invalidità dal piano di capitale viene costituito un capitale di vecchiaia a risparmio. Il capitale si compone:
 - a) dei contributi di risparmio dell'assicurato e della ditta
 - b) delle prestazioni di libero passaggio accreditate
 - c) dei riscatti effettuati
 - d) dei rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa
 - e) delle somme trasferite in seguito a divorzio
 - f) degli interessi

ridotto:

- g) dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa,
 - h) del versamento di prestazioni di libero passaggio in virtù di una sentenza di divorzio.
- 2) Alla fine dell'anno civile, vengono aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale
 - gli interessi sul capitale di vecchiaia a risparmio come da saldo alla fine dell'anno precedente e
 - i contributi di risparmio senza interessi relativi all'anno civile trascorso.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi nonché i contributi di risparmio, senza interessi, vengono quindi aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale alla fine dell'anno civile o alla data d'uscita.
 - 3) Il Consiglio di fondazione fissa all'inizio dell'anno civile i tassi d'interesse per i capitali di vecchiaia a risparmio secondo le seguenti modalità:
 - il tasso d'interesse applicato nell'esercizio in corso per gli assicurati che risultavano affiliati alla Cassa pensione al 31 dicembre dell'anno in corso
 - il tasso d'interesse per gli assicurati che lasciano la Cassa pensione o vanno in pensione nell'anno civile successivo (tasso di mutazione).
 - 4) Il capitale di vecchiaia a risparmio degli assicurati invalidi consta del capitale e degli interessi acquisiti fino al subentrare dell'invalidità e continua a essere gestito in conformità con quanto specificato all'art. 75.

- 5) In caso di invalidità parziale la Cassa pensione suddivide in proporzione il capitale di vecchiaia a risparmio. La quota corrispondente al grado d'invalidità viene gestita come in un caso di invalidità totale, mentre quella restante è oggetto del trattamento riservato agli assicurati attivi.
- 6) In caso di soppressione dello stipendio assicurato Risparmio il capitale di vecchiaia a risparmio continua a essere gestito senza ulteriori assegnazioni di contributi di risparmio.

3.2 Prestazioni di vecchiaia

3.2.1 Capitale di vecchiaia a risparmio

Art. 71

Diritto

- 1) Il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio si fonda sulle disposizioni sancite dagli artt. 34 e 70.
- 2) Per i beneficiari di una rendita d'invalidità il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio matura al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 72

Capitale di vecchiaia a risparmio

- 1) Al pensionamento per raggiunti limiti d'età l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile in quella data.
- 2) In caso di pensionamento parziale il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio è calcolato in proporzione.

3.3 Prestazioni in caso d'invalidità

3.3.1 Rendita d'invalidità, esonero dal pagamento di contributi

Art. 73

Inizio e fine

- 1) Il diritto alla rendita d'invalidità si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.3.1 del piano di risparmio.
- 2) Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario della rendita muore, se l'invalidità cessa, se il grado d'invalidità scende al di sotto del 20% (salvo reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI), oppure al più tardi quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Art. 74

Ammontare della rendita

- 1) La rendita d'invalidità annua completa corrisponde al 50% dello stipendio assicurato Rischio, ma almeno al 10% del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile all'inizio del percepimento della rendita. La rendita d'invalidità massima corrisponde al 30% dello stipendio massimo assicurato del piano di risparmio.
- 2) Un grado d'invalidità pari almeno al
 - a) 70% dà diritto al 100% della rendita d'invalidità,
 - b) 60% dà diritto al 75% della rendita d'invalidità,
 - c) 50% dà diritto al 50% della rendita d'invalidità,
 - d) 25% dà diritto al 25% della rendita d'invalidità.
- 3) Se la rendita d'invalidità ammonta a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS minima, questa viene versata come liquidazione in capitale prevista dal regolamento.

Art. 75

Esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità

- 1) Con il subentrare dell'invalidità, la ditta e il beneficiario della rendita d'invalidità vengono esonerati dal pagamento dei contributi. In vece del datore di lavoro e del beneficiario della rendita d'invalidità, la Cassa pensione integra il capitale di vecchiaia a risparmio con i contributi a risparmio del datore di lavoro e del dipendente in base all'aliquota del contributo di risparmio del 6%, inclusi gli interessi. L'esonero dai contributi viene concesso finché è presente l'invalidità, ma comunque non oltre il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

- 2) Il pagamento dei contributi si basa sullo stipendio assicurato Risparmio prima dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento di contributi riguarda la quota di stipendio che non può più essere conseguita. Se l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità inizia durante un congedo non pagato, il pagamento dei contributi da parte della Cassa pensione si basa sullo stipendio assicurato Risparmio prima dell'inizio del congedo non pagato.
- 3) L'assicurato che percepisce una rendita d'invalidità parziale dalla Cassa pensione viene considerato pensionato invalido per la parte dello stipendio assicurato corrispondente al grado d'invalidità e assicurato attivo per quella parte dello stipendio assicurato che corrisponde alla sua rimanente capacità di esercitare un'attività lavorativa. In caso di invalidità parziale di un assicurato l'esonero dal pagamento di contributi viene concesso in proporzione.

3.3.2 Rendita per figli d'invalido

Art. 76

Inizio e fine

- 1) Il beneficiario della rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli d'invalido ai sensi dell'art. 21 per ogni figlio. Il diritto alla rendita per figli d'invalido insorge con il diritto a una rendita d'invalidità.
- 2) Il diritto alla rendita per figli d'invalido termina alla fine del mese nel quale il figlio compie il 18° anno d'età. Se il figlio è in formazione, il diritto resta in essere fino alla fine del mese nel quale terminerà la formazione, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale il figlio compie il 25° anno d'età. Se il figlio decede prima, il diritto si estingue alla fine del mese successivo al decesso. Il diritto si estingue sempre con la cessazione della rendita d'invalidità.

Art. 77

Ammontare della rendita

L'importo della rendita per figli d'invalido corrisponde per un figlio al 10% della rendita d'invalidità percepita, per due figli al 20% della rendita d'invalidità percepita e per tre o più figli al 30% della rendita d'invalidità percepita. Si applicano le prestazioni massime ai sensi dell'art. 21.

3.4 Prestazioni in caso di decesso

3.4.1 Rendita per coniugi

Art. 78

Inizio e fine

- 1) Il diritto alla rendita per coniugi si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.4.1 del piano di risparmio.
- 2) Il diritto alla rendita per coniugi termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa, ma al più tardi alla fine del mese in cui la persona deceduta avrebbe raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.

Art. 79

Ammontare della rendita

La rendita per coniugi ammonta al 66⅔% della rendita d'invalidità assicurata in caso di assicurati attivi deceduti o al 66⅔% della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita in caso di beneficiari della rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduti. Su richiesta del coniuge può essere percepita come capitale. L'art. 57 e l'art. 58 si applicano per analogia.

3.4.2 Rendita per orfani

Art. 80

Inizio e fine

- 1) Al decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, i figli hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 21. Il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso o della rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 2) Il diritto alla rendita per orfani termina alla fine del mese nel quale l'orfano compie il 18° anno d'età. Se l'orfano è in formazione, il diritto resta in essere fino alla fine del mese nel quale terminerà la formazione, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale l'orfano compie il 25° anno d'età. Se l'orfano decede prima, il diritto si estingue alla fine del mese successivo al decesso. Il diritto cessa sempre alla fine del mese in cui il defunto avrebbe raggiunto l'età ordinaria del pensionamento.

Art. 81

Ammontare della rendita

L'importo della rendita per orfani corrisponde per un orfano al 20%, per due orfani al 40% e per tre o più orfani al 60% della rendita d'invalidità assicurata o della rendita d'invalidità percepita dal beneficiario. Se gli orfani sono più di tre, il diritto alla rendita viene ripartito in parti uguali tra tutti gli orfani aventi diritto.

3.4.3 Capitale in caso di decesso

Art. 82

Diritto

Il diritto a un capitale di decesso si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.4.3 del piano di risparmio.

Art. 83

Ammontare del capitale

- 1) Se un assicurato o un beneficiario della rendita d'invalidità decede, il capitale di decesso è pari al maggiore dei due seguenti importi
 - a) al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile o
 - b) al 50% dello stipendio assicurato Rischio.
- 2) Se viene erogato il capitale in caso di decesso ai beneficiari ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 lett. c., il capitale in caso di decesso ammonta al 50% del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile.

IV

Piano 58

IV – Piano 58

Art. 84

Riscatto

- 1) Per eliminare la riduzione della rendita e per finanziare la rendita di transizione AVS in caso di pensionamento anticipato l'assicurato e la ditta possono versare ulteriori somme di riscatto. È altresì applicabile per analogia l'art. 33.
- 2) Le somme di riscatto non possono eccedere la differenza tra l'importo massimo possibile e l'importo effettivamente disponibile nel piano 58 alla data del riscatto. L'importo massimo possibile del piano 58 è pari alla somma dei seguenti due importi:

Per gli assicurati fino al compimento del 58° anno d'età:

- a) i costi per il finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento e la rendita percepita al pensionamento con 58 anni d'età
- b) i costi per il finanziamento dell'importo massimo della rendita di transizione AVS a partire da 58 anni d'età.

Per gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno d'età:

- a) i costi per il finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento e la prima data possibile del pensionamento
- b) i costi per il finanziamento dell'importo massimo della rendita di transizione AVS a partire dalla prima data possibile di pensionamento.

- 3) In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, la prestazione regolamentare al momento del pensionamento può essere superata al massimo del 5%. Il capitale eccedente del piano 58 è devoluto alla Cassa pensione.
- 4) Il Consiglio di fondazione fissa alla fine dell'anno civile i tassi per la remunerazione degli averi depositati nel piano 58 secondo le seguenti modalità:
 - il tasso d'interesse applicato nell'esercizio in corso per gli assicurati che risultavano affiliati alla Cassa pensione al 31 dicembre dell'anno in corso
 - il tasso d'interesse per gli assicurati che lasciano la Cassa pensione o vanno in pensione nell'anno civile successivo (tasso di mutazione).

Art. 85

Prestazioni di vecchiaia

Al pensionamento gli averi depositati nel piano 58 vengono trasferiti nel piano di risparmio.

Art. 86

Prestazioni in caso d'invalidità

- 1) In caso d'invalidità l'avere depositato nel piano 58 viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale. Se l'invalidità è parziale, l'importo viene stabilito in base al grado d'invalidità.
- 2) Il diritto all'avere si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.3 del piano di risparmio.

Art. 87

Prestazioni in caso di decesso

- 1) In caso di decesso l'avere depositato nel piano 58 viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale.
- 2) Il diritto all'avere si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.4 del piano di risparmio.

V

**Prestazioni in
caso di uscita**

V – Prestazioni in caso di uscita

Art. 88

Diritto

- 1) Un assicurato, il cui rapporto di lavoro termina prima del compimento del 58° anno d'età per un motivo diverso da invalidità o decesso, ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
- 2) Un assicurato, il cui rapporto di lavoro termina tra il 58° anno d'età e l'età ordinaria di pensionamento per un motivo diverso da invalidità o decesso, può richiedere il versamento di una prestazione di libero passaggio, a condizione che documenti di
 - a) prosegua in modo prevalente l'attività lucrativa oppure
 - b) essere registrato come disoccupato al momento dell'uscita.
- 3) Un assicurato, la cui rendita d'invalidità viene diminuita o annullata dopo la riduzione del grado d'invalidità, ha diritto al versamento di una prestazione di libero passaggio. Questo diritto matura in relazione con un reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP solo al termine di una continuazione temporanea dell'assicurazione e del mantenimento del diritto alla prestazione.

Art. 89

Impiego

- 1) La Cassa pensione versa la prestazione di libero passaggio
 - a) all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro
 - b) su richiesta dell'assicurato, su un conto di libero passaggio oppure a una società d'assicurazione sulla vita svizzera per l'emissione di una polizza di libero passaggio, se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza oppure
 - c) al più presto sei mesi dopo, al più tardi due anni dopo il caso di libero passaggio, alla Fondazione istituto collettore, in caso di mancanza di una comunicazione riguardante la forma con cui desidera ricevere la protezione previdenziale.
- 2) Nel caso contemplato nel cpv. 1 lett. b è possibile una ripartizione della prestazione di libero passaggio, ma con la seguente limitazione: al massimo due diverse istituzioni di libero passaggio e un unico conto/un'unica polizza di libero passaggio per istituzione.
- 3) Con l'erogazione della prestazione di libero passaggio la Cassa pensione è liberata da tutte le obbligazioni nei confronti dell'assicurato e dei suoi superstiti. È fatta riserva della copertura del rischio d'invalidità e di decesso fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese. Se per questo motivo la Cassa pensione è tenuta in seguito a erogare una prestazione, questa pretende il rimborso della prestazione di libero passaggio già accreditata. Se la prestazione di libero passaggio già erogata non viene rimborsata, le prestazioni vengono ridotte di conseguenza.

Art. 90

Pagamento in contanti

- 1) L'assicurato può pretendere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio se:
 - a) lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein; tuttavia se si trasferisce in uno Stato dell'UE/AELS continuando a essere assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, non può richiedere il pagamento in contanti della quota della prestazione di libero passaggio corrispondente all'aver di vecchiaia LPP
 - b) esce dalla Cassa pensione come frontaliero; tuttavia se ha il domicilio in uno Stato dell'UE/AELS e continua ad essere assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso, non può aver luogo il pagamento in contanti della quota della prestazione di libero passaggio corrispondente all'aver di vecchiaia LPP
 - c) inizia un'attività lucrativa indipendente in Svizzera o nel Liechtenstein e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria; l'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione i corrispondenti documenti giustificativi
 - d) l'ammontare della prestazione di libero passaggio è inferiore a un contributo annuale dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.

- 2) Se è stata presentata una richiesta di pagamento in contanti ai sensi del cpv. 1 lett. a) e b), la Cassa pensione versa l'intera prestazione di libero passaggio alla Fondazione di libero passaggio 2° pilastro di Credit Suisse per il trattamento.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale.
- 4) L'assicurato è tenuto a fornire tutti i documenti giustificativi occorrenti in caso di pagamento in contanti.

Art. 91

Ammontare della prestazione di libero passaggio

- 1) La prestazione di libero passaggio comprende:
 - a) nel piano di risparmio, il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile
 - b) nel piano di capitale, il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile
 - c) nel piano 58, gli averi disponibili.
- 2) La prestazione di libero passaggio è calcolata in conformità alla LFLP, in particolare secondo l'art. 15 LFLP (Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi) e tenendo conto dell'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP (Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza).
- 3) La prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'avere di vecchiaia LPP.

VI

Promozione della
proprietà abitativa

VI – Promozione della proprietà abitativa

Art. 92

Considerazioni generali

- 1) L'assicurato può richiedere alla Cassa pensione, per il finanziamento di una proprietà abitativa a uso personale, di costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni di previdenza o la sua prestazione di libero passaggio oppure di percepire un importo sotto forma di prelievo anticipato.
- 2) La costituzione in pegno è valida soltanto previa informazione scritta alla Cassa pensione.

Art. 93

Scopi d'utilizzo consentiti

- 1) Le risorse della previdenza professionale possono essere utilizzate per
 - a) l'acquisto e la realizzazione della proprietà abitativa
 - b) la partecipazione alla proprietà abitativa
 - c) il rimborso di ipoteche.
- 2) Gli oggetti consentiti per la proprietà abitativa sono appartamenti e case unifamiliari. Il terreno edificabile è ammesso solo se esiste un progetto concreto per la costruzione di uno spazio abitativo a uso personale.
- 3) Le partecipazioni alla proprietà abitativa consentite sono l'acquisto di certificati di quote di una cooperativa edilizia e di azioni di una società anonima di locatari, nella misura in cui l'assicurato occupi personalmente l'abitazione in tal modo cofinanziata.
- 4) L'assicurato può utilizzare contemporaneamente le risorse della previdenza professionale solo per un immobile.

Art. 94

Forme di proprietà abitativa

Le forme consentite per l'utilizzo di risorse della previdenza professionale sono:

- a) la proprietà
- b) la comproprietà, ovvero la comproprietà per piani
- c) la proprietà comune dell'assicurato con il suo coniuge
- d) il diritto di superficie per sé stante e permanente.

Art. 95

Uso proprio dell'assicurato

Per uso proprio si intende l'utilizzo da parte dell'assicurato presso il suo domicilio o la sua dimora abituale. Se l'utilizzo non è temporaneamente possibile, è consentita una locazione d'intesa con la Cassa pensione per un periodo limitato.

Art. 96

Informazione degli assicurati

- 1) In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su domanda scritta dell'assicurato, la Cassa pensione informa quest'ultimo in merito:
 - a) al capitale disponibile per l'acquisto della proprietà abitativa
 - b) alla riduzione della prestazione connessa a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno
 - c) alla possibilità di compensare la riduzione di prestazioni in caso di decesso o invalidità
 - d) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno
 - e) al diritto al rimborso delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato, come pure in merito alle scadenze da osservare.
- 2) La Cassa pensione addebita all'assicurato l'onere amministrativo sostenuto a seguito di un prelievo anticipato.
- 3) Per evitare che la copertura previdenziale sia pregiudicata da riduzioni delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, la Cassa pensione intermedia un'assicurazione complementare.

Art. 97

Diritto e ammontare del prelievo anticipato

- 1) L'assicurato può pretendere un prelievo anticipato per la proprietà abitativa fino
 - a) al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento
 - b) al verificarsi dell'invalidità
 - c) alla sua morte
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione.

- 2) Un prelievo anticipato può essere richiesto solo ogni cinque anni. Fatta eccezione per l'acquisto di quote di una cooperativa di costruzione di abitazioni, la somma prelevata deve ammontare sempre ad almeno 20'000 franchi.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il prelievo anticipato è consentito soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale.
- 4) Se per motivi di liquidità è impossibile o insostenibile effettuare il pagamento del prelievo nel giro di sei mesi, la Cassa pensione allestisce un piano di priorità che comunicherà alla vigilanza LPP e delle fondazioni del Cantone Zurigo (BVS). Per la durata della copertura insufficiente, la Cassa pensione può definire la tempistica e l'importo del pagamento o rifiutare del tutto il pagamento del prelievo anticipato, se questo serve al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa pensione informa l'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il pagamento in merito alla durata e all'entità del provvedimento.
- 5) Il prelievo anticipato ammonta al massimo alle prestazioni di libero passaggio ai sensi dell'art. 91. Se l'assicurato ha più di 50 anni, può percepire o costituire in pegno al massimo il maggiore dei seguenti importi tenendo conto dei rimborsi e dei prelievi anticipati PPA effettuati o delle realizzazioni di pegni:
 - a) l'importo della prestazione di libero passaggio disponibile all'età di 50 anni oppure
 - b) il 50% della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno.

Art. 98

Pagamento

- 1) La Cassa pensione verifica la domanda di prelievo anticipato dietro presentazione dei relativi giustificativi e versa l'importo direttamente al venditore, costruttore o mutuante d'intesa con l'assicurato. L'importo viene accreditato al più presto cinque giorni lavorativi dopo l'approvazione della domanda.
- 2) In caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno, la prestazione di libero passaggio si riduce di conseguenza. La Cassa pensione trasferisce sempre dapprima la parte sovraobbligatoria. Il pagamento avviene nel seguente ordine:
 - a) dal piano 58
 - b) dal piano di capitale
 - c) dal piano di risparmio.

Art. 99

Rimborso

- 1) L'assicurato può rimborsare alla Cassa pensione il prelievo anticipato, al più tardi tuttavia fino
 - a) al momento del pensionamento
 - b) al verificarsi dell'invalidità
 - c) alla sua morte
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione.
- 2) L'assicurato deve rimborsare alla Cassa pensione il prelievo anticipato, se
 - a) l'abitazione propria viene venduta
 - b) sulla proprietà abitativa vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a un'alienazione.
- 3) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, per il rimborso dell'importo anticipato vengono utilizzati versamenti effettuati dall'assicurato o dalla ditta nella Cassa pensione. I riscatti sono possibili solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
- 4) L'importo di rimborso deve ammontare ad almeno CHF 20'000; se l'importo ancora dovuto è inferiore, la somma rimanente deve essere rimborsata con un importo unico.
- 5) La Cassa pensione conferma all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato.

- 6) Tuttavia, qualora l'assicurato intenda reinvestire in una nuova proprietà d'abitazioni il ricavo dell'alienazione per un ammontare equivalente al prelievo anticipato entro un termine di due anni, egli può trasferire tale importo a un istituto di libero passaggio.
- 7) Con il rimborso, la riduzione della prestazione di libero passaggio prodottasi al momento del prelievo anticipato viene interamente o parzialmente eliminata. I rimborsi vengono accreditati, nell'ordine sotto indicato, al capitale di vecchiaia a risparmio
 - a) nel piano di risparmio
 - b) nel piano di capitale
 - c) nel piano 58.
- 8) Se l'assicurato decede e in conseguenza del decesso è dovuta una prestazione di previdenza ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 lett. c, la Cassa pensione può esigere la restituzione della quota del prelievo anticipato non ancora rimborsata fino al giorno della morte, purché il domiciliato nella proprietà abitativa non sia allo stesso tempo il beneficiario ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 lett. c.

Art. 100

Vendita della proprietà abitativa

- 1) In caso di vendita dell'abitazione propria, l'obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati dalla Cassa pensione e non ancora rimborsati, al massimo tuttavia al ricavo della vendita.
- 2) Anche la cessione di diritti, che economicamente equivale a un'alienazione, è considerata una vendita. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell'abitazione a un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d'alienazione dell'assicurato.
- 3) La restrizione del diritto d'alienazione va iscritta nel registro fondiario. La Cassa pensione è tenuta a notificare l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario contemporaneamente al pagamento del prelievo anticipato e ne predispose la cancellazione quando non è più valida.

Art. 101

Ammontare della costituzione in pegno

L'ammontare della costituzione in pegno si fonda per analogia sull'art. 97.

Art. 102

Consenso del creditore pignoratizio

- 1) Il consenso del creditore pignoratizio deve essere richiesto in caso di pagamento in contanti di una prestazione di libero passaggio e quando sono esigibili prestazioni della Cassa pensione.
- 2) In caso di cambiamento del datore di lavoro e di adesione a una nuova istituzione di previdenza da parte dell'assicurato, la Cassa pensione è tenuta a informarne il creditore pignoratizio. L'informazione comprende l'importo e segnatamente la denominazione della nuova istituzione di previdenza cui viene versata la prestazione di libero passaggio.

Art. 103

Trattamento fiscale

- 1) Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto con la realizzazione del pegno costituito sull'aver previdenziale sono soggetti a imposta come prestazione in capitale.
- 2) In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno, entro tre anni il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. I rimborsi non possono essere dedotti dal reddito imponibile.

VII

Divorzio

VII – Divorzio

Art. 104

Prestazioni in caso di divorzio

- 1) In caso di divorzio di un assicurato, è possibile ripartire la prestazione di libero passaggio percepita durante il matrimonio. Il tribunale comunica alla Cassa pensione l'importo da versare, con le necessarie informazioni sul mantenimento della copertura previdenziale.
- 2) Le sentenze di divorzio straniere devono essere riconosciute e dichiarate applicabili da un tribunale svizzero e devono essere integrate con un conguaglio pensionistico, se necessario.
- 3) Un prelievo anticipato effettuato nel quadro della promozione della proprietà abitativa, che non sia stato ancora rimborsato, viene considerato come prestazione di libero passaggio e di esso viene tenuto conto nella divisione. Un pagamento in contanti effettuato durante il matrimonio non rientra nella prestazione di libero passaggio da ripartire.
- 4) Se nell'ambito di un divorzio deve essere trasferito un importo al coniuge divorziato, si riduce conseguentemente anche la prestazione di libero passaggio. La Cassa pensione trasferisce sempre dapprima la parte sovraobbligatoria. Il pagamento avviene nel seguente ordine:
 - a) dal piano 58
 - b) dal piano di capitale
 - c) dal piano di risparmio.
- 5) Una prestazione di libero passaggio trasferita nell'ambito di un divorzio può essere reintegrata interamente o parzialmente.
- 6) Se nell'ambito di un divorzio viene trasferita una prestazione di libero passaggio alla Cassa pensione, la prestazione di libero passaggio dell'assicurato aumenta di conseguenza. Tale importo viene accreditato, nell'ordine sotto indicato, al capitale di vecchiaia a risparmio
 - a) nel piano di risparmio
 - b) nel piano di capitale
 - c) nel piano 58.

VIII

**Entrate, patrimonio
ed equilibrio finanziario**

VIII – Entrate, patrimonio ed equilibrio finanziario

Art. 105

Entrate

Le entrate della Cassa pensione sono costituite:

- a) dai contributi degli assicurati previsti dal regolamento
- b) dai contributi della ditta previsti dal regolamento
- c) dai riscatti degli assicurati e della ditta
- d) dai contributi di risanamento versati dall'assicurato e dalla ditta
- e) dai contributi della ditta per costi amministrativi
- f) da donazioni e legati
- g) dal reddito patrimoniale.

Art. 106

Scopo d'utilizzo del patrimonio

Il patrimonio della Cassa pensione serve esclusivamente a coprire i suoi impegni in corso e futuri.

Art. 107

Regolamento sull'investimento del patrimonio

Il Consiglio di fondazione emana un regolamento sugli investimenti e gli accantonamenti che definisce i principi d'investimento, la struttura degli investimenti a medio e lungo termine, la valutazione degli investimenti come pure l'organizzazione e le competenze della gestione patrimoniale.

Art. 108

Riserva di contributi del datore di lavoro

Una ditta affiliata può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito delle disposizioni fiscali, dei versamenti in una riserva di contributi del datore di lavoro indicata separatamente nel conto annuale della Cassa pensione, di cui il Consiglio di fondazione è autorizzato a disporre d'intesa con la corrispondente ditta e nell'ambito dello scopo della Cassa pensione.

In caso di copertura insufficiente, la ditta può effettuare versamenti aggiuntivi nel quadro delle possibilità previste dalla legge in un conto separato «Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo», nonché trasferire risorse dalla riserva di contributi ordinaria del datore di lavoro a tale conto.

Art. 109

Conto annuale

Il conto annuale della Cassa pensione viene chiuso al 31 dicembre. La presentazione del conto è conforme alle norme contabili Swiss GAAP RPC 26 nella versione dell'1.1.2014.

Art. 110

Bilancio tecnico

Ogni anno al 31 dicembre il Consiglio di fondazione incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale di stilare un bilancio tecnico della Cassa pensione.

Art. 111

Copertura insufficiente

Se il bilancio tecnico presenta un disavanzo, il Consiglio di fondazione adotta le misure ritenute necessarie per la sua eliminazione consultando un perito in materia di previdenza professionale. Nello specifico esso tiene conto, tra l'altro, anche di aspetti come l'entità della copertura insufficiente, la struttura patrimoniale e debitoria, nonché la struttura demografica degli assicurati e dei pensionati, e adotta le misure ritenute necessarie salvaguardando le disposizioni di legge, in particolare:

- a) un temporaneo aumento dei contributi degli assicurati e della ditta
- b) una riduzione congrua delle prestazioni di previdenza future o eventualmente anche di quelle in corso
- c) l'applicazione di contributi di risanamento ai pensionati tramite la compensazione con le rendite in corso
- d) una rinuncia temporanea alla remunerazione del piano di risparmio, del piano di capitale e del piano 58
- e) se le menzionate misure si rivelano insufficienti, il tasso d'interesse può essere inferiore al tasso minimo LPP sugli averi di vecchiaia LPP per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni e al massimo dello 0,5%
- f) per tutta la durata della copertura insufficiente, la riduzione del tasso d'interesse per il calcolo della prestazione di libero passaggio sul tasso d'interesse con cui vengono remunerati i capitali di vecchiaia a risparmio e gli averi nel piano 58
- g) una limitazione di durata e importo o il rifiuto del prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari.

Stato di necessità della ditta

La ditta si trova in una situazione di emergenza se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA verifica che i metodi consueti non sono più sufficienti per la ditta a soddisfare i requisiti di capitale proprio e che quindi sussiste un notevole rischio che la ditta stessa non sia più in grado di operare, diventi insolvente, fallisca o in altro modo non sia più in grado di onorare parti importanti dei propri debiti.

In una tale situazione, la FINMA invita la ditta, nel rispetto delle disposizioni contrattuali o legali, ad ammortizzare o convertire in capitale proprio della ditta i Progressive Component Capital Instruments, Buffer Capital Instruments, Tier 1 Instruments e Tier 2 Instruments.

In presenza di uno stato di necessità, la ditta, con un preavviso di 3 mesi dall'inizio di un esercizio, può transitoriamente ridurre il suo contributo al livello di quello versato dagli assicurati (variante contributiva Standard nel piano di risparmio o aliquota di contribuzione del 6% nel piano di capitale). Gli accrediti di risparmio e le prestazioni vengono ridotte di conseguenza. I contributi di rischio sono ancora dovuti dalla ditta.

IX

**Organizzazione
e amministrazione**

IX – Organizzazione e amministrazione

Art. 113

Organi e amministrazione

- 1) Gli organi e l'amministrazione della Cassa pensione sono:
 - a) il Consiglio di fondazione
 - b) il Consiglio direttivo
 - c) l'ufficio di revisione
 - d) il perito in materia di previdenza professionale.

- 2) Il Consiglio di fondazione emana un regolamento d'organizzazione nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti organizzativi della fondazione.

X

**Scioglimento della
Cassa pensione**

X – Scioglimento della Cassa pensione

Art. 114

Condizioni

La Cassa pensione si scioglie se, in seguito alla liquidazione della ditta, viene a mancare l'obbligo di quest'ultima di versare i contributi senza essere sostituito da un altro obbligo equivalente.

Art. 115

Cessione

In caso di scioglimento della Cassa pensione il Consiglio di fondazione può decidere di cedere per contratto a un altro istituto di previdenza tutte le assicurazioni in corso con attivi e passivi. Questo trasferimento è vincolante per tutti gli assicurati della Cassa pensione e per tutti i beneficiari di una rendita.

Art. 116

Utilizzo del patrimonio

Se gli impegni della Cassa pensione non vengono trasferiti a un altro istituto di previdenza, vanno dapprima coperti tutti gli impegni di prestazione della Cassa pensione già esistenti al momento del suo scioglimento mediante il riscatto in un altro istituto di previdenza o mediante indennizzo. Vanno pure erogate le prestazioni di libero passaggio agli assicurati che non hanno ancora maturato il diritto alla rendita. Su proposta del Consiglio di fondazione, l'autorità di vigilanza decide in merito all'impiego del patrimonio restante, in particolare riguardo a una liquidazione totale.

Art. 117

Uscita di una ditta

Se l'assicurazione dei dipendenti di una ditta ai sensi dell'art. 2 non viene mantenuta in seguito alla liquidazione della ditta medesima o alla mancanza delle premesse, si applica per analogia l'art. 114. Gli effetti dell'uscita sono disciplinati nel Regolamento sulla liquidazione parziale della Cassa pensione.

XI

**Disposizioni
transitorie**

XI – Disposizioni transitorie

Art. 118

Diritti acquisiti e garanzie

- 1) La rendita per invalidi e la rendita per coniugi della fondazione di previdenza per il personale della Banca Clariden maturate il 31 dicembre 2006 vengono garantite in franchi fino al 31 dicembre 2016.
- 2) La rendita per invalidi e la rendita per coniugi della Fondazione di previdenza per il personale 1 e 2 di Credit Suisse Fides sono garantite in franchi:
 - a) per la società CS Fides, situazione al 31 dicembre 2006, garantite fino al 31 dicembre 2016
 - b) per la società CS Trust, situazione al 31 dicembre 2007, garantite fino al 31 dicembre 2017.
- 3) La rendita per invalidi e la rendita per coniugi della Cassa pensione vengono garantite in franchi per assicurati con passaggio dal piano di rendita al piano di risparmio:
 - a) passaggio al 1° gennaio 2010, situazione al 31 dicembre 2009, garantite fino al 31 dicembre 2022
 - b) passaggio al 1° gennaio 2013, situazione al 31 dicembre 2012, garantite fino al 31 dicembre 2022
 - c) passaggio facoltativo tra il 1° gennaio 2010 e il 1° gennaio 2013, garantite fino al 31 dicembre 2022.
- 4) La restrizione della rendita di vecchiaia massima si basa sulla seguente tabella per assicurati che sono passati al piano di risparmio al 1° gennaio 2013 in seguito al cambiamento di primato:
 - a) assicurati con uno stipendio massimo assicurato nel piano di risparmio pari a CHF 650'000
 - b) assicurati con uno stipendio massimo assicurato nel piano di risparmio pari a CHF 350'000
 - c) tutti gli altri assicurati

Rendita di vecchiaia massima nel piano di risparmio in CHF

	Anno di pensionamento dell'assicurato					
	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
a)	455'000	392'000	329'000	266'000	203'000	ai sensi dell'art. 38
b)	245'000	224'000	203'000	182'000	161'000	ai sensi dell'art. 38
c)	175'000	168'000	161'000	154'000	147'000	ai sensi dell'art. 38

La quota eccedente del capitale di vecchiaia a risparmio non utilizzata per una rendita di vecchiaia, viene utilizzata per il riscatto di una rendita di transizione AVS o erogata come versamento di capitale.

- 5) Se il diritto a una rendita d'invalidità è maturato prima del 1° gennaio 2013 in seguito alle disposizioni del regolamento nel piano di rendita, tale rendita è garantita nell'importo in franchi e viene sostituita con una rendita di vecchiaia dello stesso importo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 6) Se una prestazione è garantita nell'importo in franchi e se il grado di occupazione viene ridotto durante la validità di tale garanzia, il diritto alla garanzia si riduce proporzionalmente in ragione della riduzione del grado di occupazione. I versamenti in capitale erogati durante la validità di questa garanzia vengono convertiti in prestazioni di rendita tecnicamente equivalenti e riducono conseguentemente l'ammontare della prestazione garantita.
- 7) Per membri del Consiglio direttivo esteso (Extended ExB), che sono entrati nell'assicurazione complementare al più tardi il 1° gennaio 2004, in deroga all'art. 29 cpv. 5 lo stipendio massimo assicurato nel piano di risparmio ammonta a CHF 350'000.
- 8) Gli assicurati nati nel 1954 e più anziani, che al 31 dicembre 2012 erano assicurati nel piano di rendita e al 1° gennaio 2013 sono passati al piano di risparmio, hanno ricevuto al 31 dicembre 2015 un accredito una tantum anziché la rendita di vecchiaia garantita nell'importo in franchi a 63 anni, che al 31 dicembre 2012 era assicurata nel piano di rendita. Il Consiglio di fondazione ha stabilito i parametri di calcolo (rendita di vecchiaia garantita a 63 anni, età, riduzione dell'aliquota di conversione al 1° gennaio 2015). Il giorno di riferimento per i conteggi era il 31 dicembre 2015.

- 9) Per gli assicurati che erano affiliati alla Cassa pensione al 31 dicembre 2015 come assicurati esterni e che
- a) soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 11 del regolamento a gennaio 2016, la durata dell'assicurazione massima inizia a decorrere dal 1° gennaio 2016
 - b) non soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 11 del regolamento a gennaio 2016, l'assicurazione esterna resta in essere fino al 30 giugno 2016. Successivamente, avviene l'uscita per gli assicurati che a tale data non hanno compiuto 58 anni. Gli assicurati che a tale data hanno compiuto 58 anni entrano in pensione.

XII

Disposizioni finali

XII – Disposizioni finali

- Art. 119** **Testo determinante**
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
- Art. 120** **Lacune**
Il Consiglio di fondazione, nella misura in cui il presente regolamento non prevede disposizioni per casi particolari, applica una regolamentazione conforme allo scopo della Cassa pensione.
- Art. 121** **Vie legali**
Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento devono essere sottoposte al giudizio dei tribunali ordinari secondo le prescrizioni della LPP.
- Art. 122** **Modifiche**
Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- Art. 123** **Comunicazioni, scambio di dati e di informazioni**
- 1) Le comunicazioni agli assicurati e ai beneficiari di una rendita della Cassa pensione sono rilasciate per iscritto tramite recapito postale e/o pubblicazione sul sito web della Cassa pensione www.credit-suisse.com/cassapensione.
 - 2) Le comunicazioni a terzi sono pubblicate sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».
 - 3) Lo scambio di dati personali con gli assicurati e i beneficiari di rendita può avvenire tramite i mezzi di comunicazione elettronici (p.es. e-mail). Considerati i rischi insiti nella natura di questi sistemi, la Cassa pensione non assume alcuna responsabilità in merito alla confidenzialità dei dati e delle informazioni trasmesse.
 - 4) La Cassa pensione è autorizzata a divulgare informazioni a terzi, ai quali la ditta ha affidato la gestione di questioni fiscali nella misura in cui gli assicurati siano International Assignee e Frequent Traveller o US Person e che abbiano contrattualmente rilasciato il loro assenso.
- Art. 124** **Entrata in vigore**
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 per deliberazione del Consiglio di fondazione del 24 settembre 2015, e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2015.

Zurigo, 24 settembre 2015

CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Philip Hess
Presidente del Consiglio di fondazione

Thomas Isenschmid
Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Appendice – Tariffe tecniche

- 58 Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia
- 59 Rendita d'invalidità minima
- 60 Riscatto nel piano di risparmio
- 61 Riduzione del capitale di vecchiaia a risparmio in seguito al beneficio di rendite di transizione AVS supplementari
- 62 Riscatto nel piano di capitale

Appendice – Tariffe tecniche

Alla data del calcolo le tariffe in appendice riportano il valore intermedio del mese in esame.

Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia

L'ammontare dell'aliquota di conversione è strettamente correlato alla speranza di vita della generazione di pensionati interessata e pertanto viene adeguato regolarmente alla speranza di vita valida in tale momento.

Le attuali aliquote per la conversione del capitale di vecchiaia a risparmio in una rendita vitalizia di vecchiaia sono espresse in percento:

Età in anni	Mesi eccedenti l'età in anni											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	4,863	4,870	4,876	4,883	4,890	4,896	4,903	4,910	4,916	4,923	4,930	4,936
56	4,943	4,951	4,958	4,966	4,973	4,981	4,988	4,996	5,003	5,011	5,018	5,026
57	5,033	5,041	5,050	5,058	5,066	5,075	5,083	5,091	5,100	5,108	5,116	5,125
58	5,133	5,142	5,151	5,160	5,169	5,178	5,188	5,197	5,206	5,215	5,224	5,233
59	5,242	5,252	5,261	5,271	5,280	5,290	5,300	5,309	5,319	5,328	5,338	5,347
60	5,357	5,367	5,377	5,388	5,398	5,408	5,418	5,428	5,438	5,449	5,459	5,469
61	5,479	5,490	5,501	5,512	5,522	5,533	5,544	5,555	5,566	5,577	5,587	5,598
62	5,609	5,621	5,632	5,644	5,655	5,667	5,679	5,690	5,702	5,713	5,725	5,736
63	5,748	5,760	5,773	5,785	5,797	5,809	5,822	5,834	5,846	5,858	5,871	5,883
64	5,895	5,908	5,922	5,935	5,948	5,961	5,975	5,988	6,001	6,014	6,028	6,041
65	6,054	6,068	6,083	6,097	6,111	6,125	6,140	6,154	6,168	6,182	6,197	6,211
66	6,225	6,240	6,256	6,271	6,286	6,301	6,317	6,332	6,347	6,362	6,378	6,393
67	6,408	6,425	6,441	6,458	6,474	6,491	6,507	6,524	6,540	6,557	6,573	6,590
68	6,606	6,624	6,642	6,660	6,677	6,695	6,713	6,731	6,749	6,767	6,784	6,802
69	6,820	6,839	6,859	6,878	6,897	6,917	6,936	6,955	6,975	6,994	7,013	7,033
70	7,052											

Probabili aliquote di conversione future

Età in anni	Anno 2018
55	4,629
56	4,709
57	4,799
58	4,899
59	5,004
60	5,116
61	5,233
62	5,359
63	5,492
64	5,634
65	5,787
66	5,951
67	6,128
68	6,317
69	6,523
70	6,744

Rendita d'invalidità minima

Per calcolare l'importo minimo della rendita d'invalidità si moltiplica lo stipendio assicurato per la seguente aliquota.

Età in anni	Aliquota
18	70,00
19	70,00
20	70,00
21	70,00
22	70,00
23	70,00
24	70,00
25	70,00
26	68,00
27	66,00
28	64,00
29	62,00
30	60,00
31	58,00
32	56,00
33	54,00
34	52,00
35	50,00
36	48,00
37	46,00
38	44,00
39	42,00
40	40,00
41	40,00
42	40,00
43	40,00
44	40,00
45	40,00
46	40,00
47	40,00
48	40,00
49	40,00
50	40,00
51	40,00
52	40,00
53	40,00
54	40,00
55	40,00
56	40,00
57	40,00
58	40,00
59	40,00
60	40,00
61	40,00
62	40,00
63	40,00
64	40,00
65	40,00

Riscatto nel piano di risparmio

Per il calcolo dell'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio è determinante l'attuale contributo di risparmio dell'assicurato.

Età in anni	Variante contributiva		
	Base	Standard	Top
25	12,500	15,000	17,500
26	25,250	30,300	35,350
27	38,255	45,906	53,557
28	51,520	61,824	72,128
29	65,051	78,061	91,071
30	78,852	94,622	110,392
31	92,929	111,514	130,100
32	107,287	128,745	150,202
33	121,933	146,319	170,706
34	136,872	164,246	191,620
35	158,609	189,531	220,453
36	180,781	215,321	249,862
37	203,397	241,628	279,859
38	226,465	268,460	310,456
39	249,994	295,830	341,665
40	273,994	323,746	373,498
41	298,474	352,221	405,968
42	323,443	381,265	439,088
43	348,912	410,891	472,869
44	374,890	441,109	507,327
45	406,888	477,931	548,973
46	439,526	515,489	591,453
47	472,816	553,799	634,782
48	506,773	592,875	678,978
49	541,408	632,733	724,057
50	576,736	673,387	770,038
51	612,771	714,855	816,939
52	649,526	757,152	864,778
53	687,017	800,295	913,573
54	725,257	844,301	963,345
55	771,763	896,687	1'021,612
56	819,198	950,121	1'081,044
57	867,582	1'004,623	1'141,665
58	916,933	1'060,216	1'203,498
59	967,272	1'116,920	1'266,568
60	1'018,617	1'174,758	1'330,899
61	1'070,990	1'233,754	1'396,517
62	1'124,410	1'293,929	1'463,448
63	1'178,898	1'355,307	1'531,717
64	1'178,898	1'355,307	1'531,717
65	1'178,898	1'355,307	1'531,717
66	1'178,898	1'355,307	1'531,717
67	1'178,898	1'355,307	1'531,717
68	1'178,898	1'355,307	1'531,717
69	1'178,898	1'355,307	1'531,717
70	1'178,898	1'355,307	1'531,717

La base di calcolo dell'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio è data dalla somma dei contributi di risparmio dell'assicurato e della ditta, inclusi gli interessi.

Riduzione del capitale di vecchiaia a risparmio in seguito al beneficio di rendite di transizione AVS supplementari

Se vengono versate rendite di transizione AVS ai sensi dell'art. 41, l'importo del capitale di vecchiaia a risparmio si riduce in base al periodo massimo di erogazione di un multiplo del sottostante contributo annuo dovuto per la rendita di transizione AVS supplementare.

Durata in anni	Tariffa
1	0,984
2	1,940
3	2,868
4	3,768
5	4,643
6	5,492
7	6,316
8	7,116
9	7,893
10	8,647

Riscatto nel piano di capitale

Per il calcolo dell'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio è determinante l'attuale contributo di risparmio dell'assicurato.

Età in anni	Variante contributiva		
	3%	6%	9%
25	9,000	12,000	15,000
26	18,180	24,240	30,300
27	27,544	36,725	45,906
28	37,094	49,459	61,824
29	46,836	62,448	78,061
30	56,773	75,697	94,622
31	66,909	89,211	111,514
32	77,247	102,996	128,745
33	87,792	117,056	146,319
34	98,547	131,397	164,246
35	109,518	146,025	182,531
36	120,709	160,945	201,181
37	132,123	176,164	220,205
38	143,765	191,687	239,609
39	155,641	207,521	259,401
40	167,754	223,671	279,589
41	180,109	240,145	300,181
42	192,711	256,948	321,185
43	205,565	274,087	342,608
44	218,676	291,568	364,461
45	232,050	309,400	386,750
46	245,691	327,588	409,485
47	259,605	346,140	432,674
48	273,797	365,062	456,328
49	288,273	384,364	480,454
50	303,038	404,051	505,064
51	318,099	424,132	530,165
52	333,461	444,615	555,768
53	349,130	465,507	581,884
54	365,113	486,817	608,521
55	381,415	508,553	635,692
56	398,043	530,724	663,405
57	415,004	553,339	691,674
58	432,304	576,406	720,507
59	449,950	599,934	749,917
60	467,949	623,932	779,916
61	486,308	648,411	810,514
62	505,034	673,379	841,724
63	524,135	698,847	873,559
64	524,135	698,847	873,559
65	524,135	698,847	873,559
66	524,135	698,847	873,559
67	524,135	698,847	873,559
68	524,135	698,847	873,559
69	524,135	698,847	873,559
70	524,135	698,847	873,559

La base di calcolo dell'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio è data dalla somma dei contributi di risparmio dell'assicurato e della ditta, inclusi gli interessi.



CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Casella postale

CH-8070 Zurigo

www.credit-suisse.com/cassapensione

Copyright © 2016 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate.
Tutti i diritti riservati.